



Elio Dovere

C.Th. 16.11.1 (*iungenda autem ei 16.10.17-18*) (*)

1. Diventa sempre più ampio lo spazio dedicato dalle indagini giusromanistiche al *Codex Theodosianus* inteso nel suo complesso, ovvero nel suo specifico di opera di stabilizzazione in qualche modo ideologicamente compiuta; eppure, la lettura dei tanti materiali organizzati al suo interno sembra tuttora rimanere ancorata, quanto meno nella gran parte delle ricerche, a prospettive normalmente diverse da quelle prettamente compilatorie. Anche nel caso, per esempio, di talune lavori smaccatamente sensibili verso temi ordinamentali del Tardoantico – non solo, dunque, in quegli studi appositamente dedicati ad aspetti parcellizzati dell’esperienza giuridica dei due secoli postdioclezianei – i singoli testi collazionati negli anni '30 del V secolo per i sedici *libri* costantinopolitani quasi mai trovano un’attenzione «sistemica»; raramente, cioè, essi suscitano una cura prescissa dalla prevalente ricostruzione storico-dogmatica di quegli istituti di diritto sostanziale e/o processuale, assai spesso radicati nell’età «classica» o prima ancora, lentamente pervenuti (di frequente molto modificandosi) all’importante approdo compilatorio giustiniano¹.

Insomma, e con altre parole, almeno di solito la prospettiva teodosiana di stretto riguardo codificatorio appare latitare affatto.

Le *leges* tarde rimangono preziose fonti di informazioni ma, per così dire, solo come momento di transito; lo smalto particolare a esse singolarmente conferito nel *Codex* sia grazie all’avvenuta manipolazione testuale sia per la collocazione nel «sistema», quindi nella logica operativa dei colti commissari teodosiani, permane opacamente spento. E non credo che tale fenomeno derivi da una perniciosa influenza culturale eventualmente esercitata, nell’ultimo secolo, dall’arcinota opinione, spregiata e sterilmente pregiudiziale (che certo non vale la pena di ripetere)², espressa a suo tempo da

*) Relazione presentata al Colloquio Internazionale di Clermont-Ferrand (Quatrièmes Journées d’études sur le Code Théodosien), «Aux sources juridiques de l’histoire de l’Europe: le Code Théodosien», Université d’Auvergne (Clermont 1), Faculté de Droit et de Science Politique, dicembre 2008. Dedico il lavoro al ricordo di Franco Salerno, un amico assai caro tornato troppo presto alla casa del Padre.

¹) I riferimenti alla bibliografia saranno essenziali (ma si vedano L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, e A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf, 2007); scopo del contributo, malgrado la premessa, non è quello di effettuare una valutazione degli studi storico-giuridici ruotanti sul *corpus Theodosiani* (si veda I. KROPPEBERG, *Der gescheiterte Codex. Überlegungen zur Kodifikationsgeschichte des Codex Theodosianus*, in «Rechtsgeschichte», X, 2007, p. 112 ss., con bibliografia): per certi aspetti oggi espressione, a mio parere, di una sorta di «implosione» scientifica (l’ovvio riferimento, in qualche modo, è a A. GIARDINA, *Esplosione di tardoantico*, in «Studi storici», XL, 1999, p. 157 ss., cui *adde* i contributi di Glen Bowersock – *Riflessioni sulla periodizzazione dopo «Esplosione di Tardoantico» di Andrea Giardina* – e Lellia Cracco Ruggini – *Come e perché è «esplosa» il tardoantico?* –, *ivi*, XLV, 2004, rispettivamente p. 7 ss. e 15 ss.), in specie se si tiene conto delle fiduciose aspettative al contrario generate, in passato, dalla pubblicazione di bei libri come quello di Gian Gualberto Archi sul tardo tentativo romano di stabilizzazione giuridica: *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976 (si veda *ivi* – cap. I, specialmente p. 32 ss., in opposizione alla dottrina allora dominante – per il significato ideologico della codificazione teodosiana).

²) Ancora la ricorda, in ultimo, DE GIOVANNI, *op. cit.*, p. 24 e 346 e nt. 91 (ivi indicazioni bibliografiche), con una traduzione italiana sin troppo delicata (la medesima, del resto, già presente in dottrina: ARCHI, *op. cit.*, p. 3) dell’aggettivo, viceversa a dir poco durissimo, utilizzato dal maestro tedesco per «liquidare» senza appello il *Codex* (peraltro, dopo Seeck, gli studiosi avrebbero ingiustamente valutato addirittura come un fallimento assoluto tutto il

Otto Seeck sulla qualità dell'intero *corpus legum*, quanto, piuttosto e purtroppo, semplicemente da una sorta di mera indifferenza scientifica per le manifestazioni giuridiche del V secolo: una prolungata e persistente disattenzione per le specificità del mondo immediatamente pregiustiniano, quello in qualche maniera più che sostanziosamente innervatosi, appunto, nella prima vera sistemazione autoritativa di *ius Romanorum*³.

Esempio ricorrente, tra molti, di tale atteggiamento della ricerca nei riguardi di questo misconosciuto segmento del Tardoantico è l'interesse spesso suscitato, più volte anche in anni recentissimi, dalla terzultima costituzione dell'intero Codice Teodosiano – una disposizione di Onorio d'argomento giurisdizionale indirizzata da Padova, sullo spirare del IV secolo, al proconsole d'Africa Apollodoro –, la prima delle tre brevi *leges* del 'De religione', titolo conclusivo degli undici del XVI libro. La legge, priva di palesi intoppi esegetici, con la brevità e la pianezza del suo dettato avrebbe suscitato già in antico⁴, cioè nell'ignoto interprete d'età visigotica, quella ragionevole osservazione che ancora oggi leggiamo a pie' del testo nella edizione di Mommsen, '*haec lex interpretatione non indiget*'⁵, e che qui, modificata per sottrazione – '*haec lex interpretatione indiget*' – potrebbe magari fornire spunto ben diverso di riflessione.

Di queste parole dell'agosto 399, selezionate qualche decina d'anni appresso dalla commissione di Teodosio e per qualche importante motivo destinate ad avviare a chiusura l'ultima sezione della raccolta, in larga misura mi sono già occupato in prospettiva esclusivamente sistematica ormai tre lustri fa⁶, riesaminandole poi alquanto più tardi (e mai pensando di tornarvi nuovamente) in un contesto analiticamente dedicato ai rapporti tra *ius principale* e *catholica lex* in quell'arco cronologico ristretto, ma culturalmente assai vivace⁷, caratterizzato non solo dalla pubblicazione del Teodosiano (438) ma anche dalla convocazione di ben due concili ecumenici, Efeso (431) e Calcedonia (451)⁸, e di un sinodo «soltanto» generale dalle tragiche conclusioni dogmatiche e disciplinari, il *latrocinium* efesino dell'anno 449⁹.

progetto di Teodosio: L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 536).

³ Non è casuale, per esempio, che proprio la vicenda «codificatoria» teodosiana sia rimasta quasi del tutto in ombra anche in un'opera collettanea davvero significativa come «La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri Napoli 1996» (cur. E. DOVERE), Napoli, 1998 (ivi, tuttavia, si vedano le pagine di G. BARONE ADESI, *Tradizione dei «corpora» giurisprudenziali e codificazione teodosiana*, p. 285 ss.); adde ora L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008.

⁴ La *brevitas* del testo, C.Th. 16.11.1 (per il quale si veda *infra*, in esordio al § 2), non è sostanzialmente imputabile a interventi compilatori (quasi mai, tuttavia, decisamente escludibili: si veda F. MARI, *L'armario del filologo ed i testi giuridici*, in «AARC.», XIV, 1999 [ma 2003], p. 38 ss., qui p. 127 ss.), come invece sembrerebbe aver suggerito, per esempio, G.G. ARCHI, *Aspetti della libertà religiosa nel V e VI secolo. Legislazione teodosiana e giustiniana*, in ID., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*², Cagliari, 1990, p. 245 ss. (= «Satura R. Feenstra», Fribourg, 1985, p. 229 ss.), in particolare p. 251 s.

⁵ Cfr. *interpr.* C.Th. 16.11.1; ma ivi cfr., in *apparatu*, l'interessante variante testuale: '*haec lex expositione non indiget*' (sulla qualità del corredo ermeneutico-«visigotico» del Teodosiano si veda nel sito Internet della «Associazione di Studi Tardoantichi» la lezione [aprile 2008] di R. LAMBERTINI, *I caratteri del Breviarium Alaricianum*). Questa *interpretatio*, peraltro, è stata diversamente letta dagli studiosi: si veda, correttamente, G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano, 1995, p. 89 (adde ID., *La giurisdizione civile dei vescovi nel mondo antico*, in «La giustizia nell'alto medioevo [secoli V-VIII]», I, [«Settimane CISAM.», Spoleto 1994], Spoleto, 1995, p. 225 ss.); ma si veda A. BANFI, «*Habent illi iudices suos*». *Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, p. 187.

⁶ Si veda *Sistematica compilatoria e 'catholica lex' in C.Th. 16, 11*, in «Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo. Atti del IX colloquio romanistico-canonistico» (Città del Vaticano 1993), Città del Vaticano, 1994, p. 291 ss. (= «*Vetera Christianorum*», XXXI, 1994, p. 53 ss. = «*Labeo*», XL, 1994, p. 325 ss.).

⁷ Si tratta di rapporti formalmente improntati, da allora, in maniera del tutto diversa che nel passato: E. DOVERE, *Il Codex Theodosianus come 'identità' e 'appartenenza'*, in ID., *Medicina legum*, I, *Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari, 2009, p. 7 (= «*Fides, humanitas, ius. Studii L. Labruna*», III, Napoli, 2007, p. 1617 ss. = «*Vetera Christianorum*», XLIV, 2007, p. 59 ss.).

⁸ La bibliografia storico-giuridica essenziale è nel mio *Ius principale e catholica lex (secolo V)*², Napoli, 1999, p. 142 ss.

⁹ Una prospettiva giusromanistica è ora in E. DOVERE, *Législation théodosienne «de fide»: le choix conciliaire (années*

Ora, molto aggiungendo alla sostanza di quanto già scritto altrove e guardando in profondità, come «fatto nuovo», alla storia testuale della *constitutio*, pare forse il caso di sottolineare con espressioni diverse – non foss’altro che per bilanciare il permanere acritico della romanistica – il senso, nonché la singolare qualità, della opzione alla base dell’idea creatrice della porzione codificatoria in parola, C.Th. 16.11, e dell’inserimento in essa, come *principium*, giusto del nostro provvedimento¹⁰. Nonostante, infatti, come cennato, la presenza di questa legge sia stata frequente anche da ultimo nella produzione scientifica, di essa – benché non se ne trascuri mai di ricordare, talora pure con enfasi, la sede codicistica ‘*de religione*’ – si continua sempre e soltanto a evidenziare l’apparente significato originario¹¹ (tuttavia, grosso modo solitamente frainteso)¹², cioè quello probabile delle parole scelte dalla cancelleria, che sullo scorcio estremo del IV secolo sembrerebbe aver inteso affermare vere proprie riserve di competenza giurisdizionale da un lato per il civile, dall’altro per l’ecclesiastico¹³.

2. La legge, com’appare evidente da quel poco che leggiamo nella *versio* che ci è pervenuta¹⁴ – ‘*Quotiens de religione agitur, episcopus convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri*’ –, davvero mostra l’assenza di difficoltà semantico-lessicali tali da indurre l’esegeta ad analisi complesse o a lambiccati ragionamenti ricostruttivi dal punto di vista testuale. Ciò, in specie se confrontato (come del resto si è sempre fatto in dottrina) con le parole presenti in altre fonti tecniche, codificate o novellari, tutte riguardanti il tema dell’*episcopale iudicium*¹⁵, non è sembrato offrire altro che qualche aggiuntivo materiale di discussione (rispetto alle prescrizioni, per esempio, che sono in alcune delle costituzioni raccolte in C.Th. 16.2, ‘*De episcopis*’) ¹⁶, sul piano generale del tardo disciplinamento tra giurisdizioni ¹⁷.

435-449), in «Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles: Intégration ou ‘concordat’? La témoignage du Code Théodosien. Colloque Lyon 2005» (cur. J.-N. Guinot, F. Richard), Paris, 2008, p. 91 ss. (= in italiano – *Normazione teodosiana «de fide»: la scelta conciliare [aa. 435-449] – «Vetera Christianorum»*, XLIII, 2006, p. 67 ss. = «Studi G. Nicotri», III, Milano, 2007, p. 247 ss.).

¹⁰ Lettura «intuitivamente» codicistica della legge è in M.R. CIMMA, *L’episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989, p. 109 s. (ma si veda *ivi*, p. 123 nt. 92); adde EAD., *A proposito delle constitutiones sirmondianae*, in «AARC.», X, 1991 (ma 1995), p. 359 ss., qui p. 387. Uno spunto vagamente sistematico è in VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi*, cit., p. 89.

¹¹ Ora BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 243 ss., P. BIANCHI, *Iura-leges. Un’apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007, p. 89 nt. 18 e p. 94 s., S. BARBATI, *I indices ordinarii nell’ordinamento giudiziario tardoromano*, in «Jus», LIV, 2007, p. 67 ss., qui p. 102 ss. e p. 107. Nella manualistica la legge subisce una sorta di banalizzazione: F. ARCARIA, in *Storia giuridica di Roma. Principato e dominato*² (dir. N. Palazzolo), Perugia, 1998, p. 269.

¹² Si vedano P.G. CARON, *I tribunali della chiesa nel diritto del tardo impero*, in «AARC.», XI, 1993 (ma 1996), p. 245 ss., p. 250, R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in «AARC.», XIII, 1997 (ma 2001), p. 537 ss. e p. 594, A.M. GIOMARO, *Differenze di «sistema» fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (529). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell’uno e dell’altro codice*, in «AARC.», XIV, 1999 (ma 2003), p. 155 ss., qui p. 165 (ove si equivoca non solo sul «senso» del titolo ‘*De religione*’ ma, ignorando l’ultima normazione teodosiana, pure su alcune propensioni religiose del principe-codificatore).

¹³ L’assenza della prospettiva compilatoria in letteratura (Lardé, Lammeyer, Steinwenter, A. Pugliese, Waldstein, Cuena Boy, Crifò, Girardet, Cremades, Raikas) è più o meno permanente; alquanto recenti (altra e diversa bibliografia è nel mio *Ius principale e catholica lex*, cit., p. 145 ss.): G.L. FALCHI, *Fragmenta Iuris Romani Canonici. Introduzione allo studio della recezione del diritto romano nella fonti del diritto canonico altomedievale*, Roma, 1998, p. 38 e 99, ID., *La diffusione della legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli IV e V*, in J. GAUDEMET, P. SINISCALCO, G.L. FALCHI, «Legislazione imperiale e religione nel IV secolo», Roma, 2000, p. 121 ss., qui p. 151 ss., e L. DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema dei rapporti chiesa-stato*⁵, Napoli, 2000, p. 45 nt. 79 e p. 138 s. e 169. Si veda comunque *supra*, nt. 5, e *infra*, nt. 22 s. e 98.

¹⁴ E’ da notare, invece, la diversa disponibilità letteraria della legge compilatoriamente successiva (pur essa dall’applicazione «speciale», territoriale), C.Th. 16.11.3 (cfr. *infra*, § 7), la cui lunga stesura originale è fruibile nella edizione dei «Gesta conlationis Carthaginiensis: Actes de la conférence de Carthage en 411» (cur. S. Lancel), Paris 1972-1991, I, p. 4 e III, p. 29.

¹⁵ Va da sé che la dottrina non si è sottratta al confronto anche con le fonti atecniche; esse sono ora condensate in BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 114 ss. (con bibliografia).

¹⁶ Cfr. solo la *const.* 12 di Costanzo (a. 355) o la *const.* 23 di Graziano (a. 376).

¹⁷ Per tutti DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano*, cit., p. 45 nt. 79.

Eppure, il discrimine ivi icasticamente posto tra ‘*religio*’ e ‘*ceterae causae*’, dunque in relazione alla materia del contendere – perciò la conseguente rigida ripartizione della competenza fra vescovi, i Pastori delle singole *ecclesiae*, e *cognitores ordinarii*, cioè, come risulta dal contesto¹⁸, ogni autorità non ecclesiastica con compiti di giustizia ordinaria-territoriale (e speciale-militare / fiscale?)¹⁹ –, è stato variamente interpretato dalla ricerca, sin dagli anni di Gotofredo²⁰, non di rado continuando a suscitare nel tempo talune apparentemente insuperabili perplessità²¹.

Orbene, proprio tenendo conto della produzione scientifica accumulatasi sull’ampio tema evocato, e quindi anche sulla specifica *lex*, pare possibile evitare di aggiungere analisi o comparazioni ulteriori rispetto a quelle da altri già effettuate (forse anche troppe, pur se condotte in maniera costruttiva e con risultati più che apprezzabili) sulla *provincia* giurisdizionale ecclesiastica d’età tardoantica, protobizantina e altomedievale, e sui non pochi argomenti a essa intimamente connessi²². Tuttavia, e partendo proprio da una considerazione subito suggerita da una tra le testimonianze più importanti a nostra disposizione, non ci si può esimere dall’effettuare una serie di notazioni tutte funzionali a una diversa e, perché solo compilatoria (ma in senso veramente ampio), per certi aspetti davvero nuova visione della legge in questione.

Oltre quanto detto nel paragrafo precedente sulla generale rarefatta attenzione manifestata per il sistema-codice del Teodosiano, forse si può pure osservare che la sorte storiografica della nostra *lex* – e cioè il fatto che essa avrebbe sollecitato i ricercatori sempre e soltanto in relazione all’*episcopale iudicium* – sarebbe stata tracciata già in anni immediatamente post-teodosiani grazie a un lungo editto del *collega iunior* dello stesso codificatore. E tanto è vero che il destino della costituzione di Onorio sarebbe stato legato a questo successivo intervento imperatoriale che essa, per qualche studioso, proprio con tale provvedimento novellare avrebbe addirittura trovato «la sua interpretazione autentica»²³.

In effetti, mentre il successore del secondo Teodosio seguiva una ben ragionata politica legislativa di marca religiosa²⁴, nel 452 Valentiniano emanava una lunga legge ‘*De episcopali iudicio et de di-*

¹⁸ Si veda P.E. PIELER, ‘*Gerichtbarkeit D. Dominat*’, in «*Realexikon für Antike und Christentum*», X, 1978, p. 391 ss., qui p. 450; *adde* con ampia letteratura F. GORJA, *La giustizia nell’impero romano d’Oriente: organizzazione giudiziaria*, in «*La giustizia nell’alto medioevo*», I, cit., p. 259 ss., *praecipue* § 4.

¹⁹ Sul sintagma ‘*cognitores ordinarii*’ si veda ora l’articolo di BARBATI, *I iudices ordinarii*, cit., specie p. 102 ss.

²⁰ *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI, p. 298, per il quale non ho utilizzato la *nova* edizione, Leipzig, 1741 (Hildesheim - New York, 1995, rist. anast.), bensì quella edita a Lione nel 1665.

²¹ Si vedano quelle che permangono ora al termine dell’indagine di BANFI, «*Habent illi iudices suos*», cit., p. 244.

²² Qui è di nessuna utilità richiamare la letteratura (romanistica, medievistica e canonistica, a cominciare dagli ormai «classici» e diversificati contributi di Génestal, Martroye, Mochi Onory, Savagnone, Bell, Busek, Steinwenter, Bossowski, De Francisci, Ferrari dalle Spade, Biondi, Gaudemet, Litewski) che sul vescovo e il suo *iudicium* – ma anche, in modo connesso, sulla politica religiosa degli imperatori tardi (Mor, Noethlich, Beck, Martin Sanchez, Härtel, Hollweg, Eck, Lizzi Testa) – ha esercitato i propri strumenti critico-ricostruttivi, ancora sino a oggi minutamente dibattendo (per esempio, a confronto, F. PERGAMI, *L’appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, p. 160 ss. e 361 ss., e BARBATI, *I iudices ordinarii nell’ordinamento giudiziario*, cit., p. 102 s. nt. 99). La presenza di non lontani lavori generali (I. CREMADES, *Derecho romano, comunidad cristiana y episcopalis audientia*, in «*Seminarios Complutenses de Derecho Romano*», VIII, 1996, p. 99 ss., O. CONDORELLI, *Ordinare-Indicare. Ricerche sulla potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma, 1997; *adde* P. MAYMÓ I CAPDEVILA, *La episcopalis audientia durante la dinastia teodosiana. Ensayo sobre el poder jurídico del obispo en la sociedad tardorromana*, in «*La Hispania de Teodosio*», I, Salamanca, 1997, p. 165 ss.), o anche particolari (cfr. *supra*, nt. 10 ss., e *infra*, nt. 98; *adde* F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, con bibliografia, in «*Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico. Atti del Convegno. Siena-Pontignano 2001*», consultabile nel sito Internet di questa rivista, e che ho letto come estratto [Milano 2003]) consente comunque il comodo reperimento di ogni possibile informazione.

²³ Così, seguito da BANFI, «*Habent illi iudices suos*», cit., p. 248, G. VISMARA, *Episcopalis audientia. L’attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo IX*, Milano, 1937, p. 37 e nt. 2 (che ivi si rifaceva all’autorità di Pietro De Francisci).

²⁴ Si trattava di una normazione volta a captare pure sotto l’aspetto formale l’opportuno consenso dell’Augusto senior al nuovo *adventus*; un accesso alla porpora, quello di Marciano nel 450, avvenuto realmente da *princeps inopinatus*: la cancelleria orientale, nei dati identificativi delle costituzioni degli anni 450-452, ha lasciato ampi indizi del suo procedere volto a catturare, a favore della legittimità del successore di Teodosio, il consenso formalmente indi-

versis negotiis'. In essa, la notissima XXXV *novella* tra quelle *ad Theodosianum pertinentes*²⁵, all'interno di un insieme di regole disciplinanti anzitutto le attribuzioni giurisdizionali dei *catholici antistites*, la cancelleria avrebbe significativamente richiamato quanto allora poteva essere più utile, nel Teodosiano, sullo specifico tema. Nel brano d'esordio, quello che qui rileva, il legislatore si rifaceva esplicitamente alle norme già disposte dagli Augusti figli di Teodosio I²⁶, e cioè al nostro testo del 399 così come sino ad allora preservato: '*quoniam constat episcopos forum legibus non habere nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii diuina constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere*'²⁷.

Con questa complessa *constitutio* – variamente interpretata anche per le *nuances* autoritative, e che tra l'altro non si sa bene quanto vigore applicativo avrebbe in séguito trovato²⁸ – le poche parole di Onorio si stagiavano, già a metà del V secolo e poi, come ho ricordato, nel futuro della ricerca storico-giuridica, con netto spicco e incisività rappresentativa: sia con capacità singolarmente «riassuntiva» rispetto alle *leges* omologhe sistemate nel 438 sia, forse, in funzione finanche esplicativa di altra consentanea normazione codificata più tardi, nel VI secolo, con Giustiniano I²⁹.

Ebbene, secondo il mio parere, a cominciare proprio da tale richiamo legislativo del 452, ciò che del contenuto del documento del 399 si è sempre detto in relazione alle questioni *de episcopali iudicio* – meglio: il troppo che dal succinto testo normalmente si è voluto trarre – è da collocare del tutto in un canto per poter bene afferrare il significato storicamente contestualizzato dello specifico intervento di Onorio, e poi per decifrare la direzione politica del suo reimpiego nel *Codex*.

3. Dunque, sia programmaticamente sorvolando su quegli studi divenuti ormai «classici» in tema di *episcopalis audientia* – nei quali, appunto, C.Th. 16.11.1 ha di solito trovato uno spazio liminare e comunque focalizzato solo sulla «lettera» del testo –, sia guardando in modo rapido, per il vero e proprio appiattimento su posizioni pigramente tralattizie (in qualche caso superficiali, quando non anche del tutto errate)³⁰, a quanto in anni recenti è stato scritto sul breve eloquio normativo che qui interessa, può non essere inutile tornare alle ormai antiche osservazioni, ma davvero sagaci, effettuate dalla primissima critica testuale.

Le *notae* apposte al dettato della nostra costituzione nel commentario di Gotofredo (mai abba-

spensabile dell'altro principe (sull'avvento marciano si vedano M. JANKOWIAK, *L'accession au trône de Marcien vue de l'Occident: une usurpation légalisée*, in «*Eurgesias Charin. Studies B. Bravo & E. Wipszycka*» [cur. T. Derda, J. Urbanik, M. Wecowski], Warszawa, 2002, p. 87 ss., e V. BAINI, *Per una nuova interpretazione del regno di Marciano*, in «*Mediterraneo Antico*», VII, 2004, p. 373 ss.). Le ragioni delle difformità tra *inscripciones* di alcune *leges* marciinee, e a esse collegate certe apparenti singolarità formali dei coevi provvedimenti di Valentiniano – la *novella* del 452, di cui dirò nel testo, registrerà la sola paternità del principe d'Occidente (su tale normazione, in generale, si vedano M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le novelle di Valentiniano III*, I, Fonti, Padova, 1988, e F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania, 1999, cap. IV) –, sono in qualche modo sinteticamente rappresentate in termini «costituzionali» in *apparatu* alla edizione di *Nov. Valent.* 29 dell'anno 450: si veda quanto dico in *Tracce di prassi costituzionale nella narratio di Evagrio*, in *Medicina legum*, I, cit., p. 49 (= «SDHI.», LXI, 1995, p. 531 ss. = «La narrativa cristiana antica. Codici narrativi, strutture formali, schemi retorici». Atti XXIII dell'Incontro Augustinianum. Roma 1994, Roma, 1995, p. 385 ss. = in spagnolo [Indicios de práctica constitucional en la «narratio» historiográfica de Evagrio], «*Gerión*», XII, 1995, p. 185 ss.), in particolare p. 71.

²⁵ E' un provvedimento mai assente (e spesso testualmente «torturato»: cfr. O. GRADENWITZ, *Die Unstimmigkeiten von Valentinians Novelle XXXV [XXXIV] «de episcopali iudicio»*, in «*Festschrift O. Gierke*», Weimar, 1911, p. 1084 ss.) nelle ricerche sull'*episcopale iudicium*, si veda per tutti l'interessante W. SELB, *Episcopalis audientia der Zeit Konstantins bis zur Nov. XXXV Valentinians III*, in «*ZSS.*», LXXXIV, 1967, p. 162 ss.

²⁶ L'*apparatus* della *editio* di Meyer prudentemente suggerisce però, appunto per *Nov. Valent.* 35.pr., il rinvio non solo a C.Th. 16.11.1 ma anche a C.Th. 1.27.2 (ivi si richiama pure C.I. 1.4.7).

²⁷ *Nov. Valent.* 35.pr.

²⁸ Cfr. *Nov. Maior.* 11 (a. 460), su cui si veda ora, con bibliografia, BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 246 ss.

²⁹ Penso a un confronto, per esempio, con C.Th. 16.2.12 e 23, C.Th. 2.1.10 (= C.I. 1.9.8), C.Th. 16.2.41 e 47: si guardi pure C.I. 1.4.7.

³⁰ Oltre gli autori cit. *supra*, nt. 12, cfr. D. GEMMITI, *La chiesa privilegiata nel Codice Teodosiano*, Napoli-Roma, 1991, p. 18 e p. 27, ma pure, relativamente alla *const.* in 16.10.18 più avanti richiamata, all'interno della grande opera iniziata da Fliche e Martin: P. DE LABRIOLLE, in P. DE LABRIOLLE, G. BARDY, L. BRÉHIER, G. DE PLINVAL, «*Storia della chiesa*», IV, «*Dalla morte di Teodosio all'avvento di s. Gregorio Magno (395-590)*»³ – cur. C. Capizzi –, Torino, 1972 (rist. 1995⁷), p. 25 e nt. 23.

stanza studiato al fine di saggiarne la preziosità) come al solito appaiono illuminanti³¹; esse contengono notazioni ragionevolmente coinvolgenti sia le leggi 17 e 18 del titolo X dell'ultimo libro teodosiano³², sia quella d'esordio del titolo seguente, la prima del 'De religione': in pratica, rivelano una rete di dati che senz'altro pongono in stretto collegamento il contenuto di tutti e tre questi brani di Onorio³³. Proprio le correlazioni segnalate dall'accorto commentatore tra C.Th. 16.11.1 e due delle leggi centrali del titolo 'De paganis, sacrificiis et templis' (C.Th. 16.10), appunto le citate *constitutiones* 17 e 18³⁴, che consentono di ipotizzare con una certa sicurezza la presenza di tre diversi *fragmenta* di una medesima *lex* in origine testualmente non brevissima³⁵, autorizzano a superare alcune delle perplessità dell'odierna dottrina; questa, invero, in più di un caso (fors'anche perché, talora, inconsapevole della meditazione testuale del secolo XVII) è parsa in qualche modo del tutto disarmata di fronte all'estrema sintesi letteraria del primo «pezzo» conclusivo del *Codex Theodosianus*, cioè 16.11.1.

Solo a guardare l'insieme delle leggi teodosiane del 399, non può che essere irragionevole pensare che nel medesimo giorno, il 20 agosto di quell'anno, la cancelleria occidentale avesse *datae* tre diverse costituzioni, ognuna latamente riguardante la materia religiosa e tutte relative alla terra d'Africa: quelle 'leges' che poi sarebbero state sistemate come C.Th. 16.10.17-18 e 16.11.1. Ancor più il dato appare affatto incredibile, pure a dispetto della diversità dei temi ivi partitamente affrontati – pubbliche festività e *spectacula*, conservazione condizionata dei templi pagani e repressione dei *sacrificia*, giurisdizioni ecclesiastica e civile³⁶ –, se poi si tiene conto che le disposizioni risultano tutte indirizzate dalla sede patavina ad Apollodoro, il proconsole della regione transmarina destinatario nel successivo mese di novembre di un unico altro provvedimento milanese d'argomento, stavolta, strettamente privatistico (C.Th. 10.1.16)³⁷.

Al contrario, non si può che riconoscere piena ragione alle affermazioni di Gotofredo. Questi, con articolate argomentazioni affiancate da un serio sforzo di confronto testuale, avrebbe ricondot-

³¹ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 284, p. 287. Sul punto non sono riuscito a «controllare» l'edizione teodosiana di Cuiacio; mi è risultata irripetibile (non è inclusa, per esempio, nei dieci volumi parigini dell'*Opera omnia* curata da Ch. A. Fabrot [Goldbach, 1996, rist.] la prima edizione: *Codices Theodosiani Libri XVI quam emendatissimi ... Haec omnia curante Iacobo Cuiacio*, Lyon, 1566 (qui P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente della Lex Romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in «AARC.», XV, 2001 [ma 2005], p. 351 ss.).

³² Rilievi cronologici di Cuiacio su C.Th. 16.10.18 e C.I. 1.11.4 (= C.Th. 16.10.17) sono in *apparatu* all'edizione Mommsen-Krüger del Teodosiano, ma già *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt* (cur. D.G. Hänel), Leipzig, 1857 (rist. Darmstadt, 1965), p. 63.

³³ Si veda C. CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in «AARC.», IV, 1979 (ma 1981), p. 65 ss., qui p. 87 ss.; ora R. DELMAIRE, in *apparatu* a «Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)», I. «Code Théodosien livre XVI» (cur. R. Delmaire, F. Richard et alii), Paris, 2005, p. 453; adde il mio studio preparatorio del presente contributo: *Una lex satuta di Onorio (occasione, palinogenesi, traduzione)*, in «Scritti P. Zamorani» (cur. L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini), Milano, 2009, p. 167 ss. (= «Annuaire Historiae Conciliorum», XXXIX, 2007 [ma 2010, in stampa]).

³⁴ Si veda l'edizione Mommsen-Krüger: *Codex Theodosianus I, Theodosiani Libri XVI, 1, Prolegomena*, p. CCLXXXI, ma pure Krüger in *apparatu* a C.I. 1.11.4. Per la dottrina, per esempio J. GAUDEMET, *La législation anti-païenne de Constantin à Justinien*, in «Cristianesimo nella Storia», XI, 1990, p. 449 ss., qui p. 457 nt. 41 e p. 462 (che tuttavia ignora C.Th. 16.11.1); esplicito G. DE BONFILS, *CTh. 12,1,157-8 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro*, Bari, 1994, p. 20, e *Cronaca di un incontro fortunato*, in «AARC.», IV, 1999 (ma 2003), p. 391 ss., qui p. 393 nt. 6.

³⁵ Sull'opposto fenomeno delle *leges geminatae*, che non è superfluo ricordare per la frequenza nei materiali (O. VERREY, *Leges geminatae à deux auteurs et compilation du Digeste*, Lousanne, 1973), rimane utile J. GAUDEMET, *Un problème de la codification théodosienne: les constitution geminées*, in *Études de droit romain*, I, Napoli, 1979, p. 301 ss. (= «RIDA.», 3^a s., IV, 1957, p. 253 ss.).

³⁶ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., nt. *, rispettivamente p. 284, 287, 298: «Honorii Secunda hoc titulo lex; qua festi conuentus Ludique et conuiuia permittuntur, idque per Africam. Honorii Secunda hoc titulo lex: de templis non euertendis, de sacrificiis prohibendis, et de idolis deponendis, per Africam. De foro ecclesiastico, et ubi causas agitari oporteat».

³⁷ Si veda la voce 'Apollodorus 2', in «Prosopography of the Later Roman Empire», II (cur. J.R. Martindale), Cambridge, 1980; il personaggio è ricordato come corrispondente di Simmaco da GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 284; ora: J. C. MAGALHÃES DE OLIVEIRA, «Ut maiores pagani non sint!». *Pouvoir, iconoclasme et action populaire à Carthage au début du V^e siècle (Saint Augustin, Sermons 24, 279 et Morin 1)*, in «Antiquité Tardive», XIV, 2006, p. 245 ss., p. 252 e nt. 40.

to i tre segmenti codificati a un provvedimento unitario benché contenutisticamente davvero sfaccettato: una legge, vistane l'articolazione più tardi frammentata, in apparenza superficialmente condensata *per saturam* ma in realtà, per le connessioni genetiche con le intricate vicende della *ecclesia* africana, convenientemente diversa nei suoi tratti normativi e, anzi, piuttosto precisa in relazione alla specifica *ocasio* e ai particolari obiettivi di una certa politica localistica.

Qui, in considerazione della rigida prospettiva «codicistica» suggestionante alla radice il presente contributo sarà bene evitare non solo di esaminare minutamente le questioni, pur interessanti, poste dalle parole della nostra legge diverse da quelle in C.Th. 16.11.1 (quindi 16.10.17 e 18), ma specialmente di allargare troppo alla coeve tumultuose contingenze politico-militari, economiche ed ecclesiastiche dell'intera area nordafricana³⁸. Nel tener conto sia dell'influenza esercitata su queste ultime dai partiti di governo delle due *partes imperii* (principi-usurpatori inclusi) sia, e massime, dei gravi fatti allora implicati prima dall'ultradecennale e ambiguo dominio regionale esercitato dal *comes et magister* Gildone³⁹ (con pericolosi coinvolgimenti di alti esponenti della chiesa donatista)⁴⁰ e poi, per il nostro ambito, anzitutto dagli strascichi della fine cruenta di costui – eventi ben noti allo studioso dell'evo tardo⁴¹, non senza riscontro nella contemporanea produzione legislativa⁴², e minu-

³⁸ Su queste, con le fonti (Claudiano, Ammiano, Orosio, Zosimo, Simmaco; luoghi agostiniani già si rintracciano in GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 286 ss.) e critico della precedente letteratura (Courtois, Burian, Kotula, Diesner, Lepelley, Kormornicka), si veda per esempio l'equilibrato I. MODÉLAN, *Gildon, les Maures et l'Afrique*, in «MEFRA», CI, 1989, p. 821 ss.

³⁹ Si vedano C. GEBBIA, *Ancora sulle 'rivolte' di Firmo e Gildone*, in «L'Africa romana» (cur. A. Mastino), Sassari, 1988, II, p. 117 ss.; adde B. BLECKMANN, *Honorius und das Ende der römischen Herrschaft in Westeuropa*, in «Historische Zeitschrift», CCLXV, 1997, p. 561 ss. (ma pure E. BURRELL, *A Re-examination of Why Stilicho Abandoned his Pursuit of Alaric in 397*, in «Historia», LIII, 2004, p. 251 ss.), e T. JANBEN, «Stilicho». *Das weströmische Reich vom Tode des Theodosius bis zur Ermordung Stilichos (395-408)*, Marburg, 2004, p. 77 ss.

⁴⁰ E' copiosa la letteratura sullo scisma donatista (documenti sono raccolti in «Le Dossier du Donatisme», II [cur. J.-L. Maier], Berlin 1989; cfr. nt. 41) e i suoi non irrilevanti riflessi politici (in generale: E.L. GRASMÜCK, *Coëritio. Staat und Kirche im Donatistenstreit*, Bonn, 1964, e W.H.C. FREND, *The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa*, Oxford, 1985, cui adde alcuni contributi raccolti in ID., *Paganism and Dissent in the early Christian Centuries*, Aldershot-Burlington, 2002, nonché J.E. MERDINGER, *Rome and the African Church in the Time of Augustine*, New Haven, 1997) e legislativi (per esempio P.-P. JOANNOU, *La législation impériale et la christianisation de l'Empire romain (311-476)*, Roma, 1972, p. 63 ss.; F. MORGENSTERN, *Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nordafrika (Mitte 4. Jh. Bis 429)*, in «ZSS», CX, 1993, p. 106 ss.); un'aggiornata selezione è quella ora in T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Legislazione antidonatista e cronologia agostiniana*, in «Fides, humanitas, ius», cit., VIII, p. 5351 ss. La bibliografia relativa agli anni della fine del sec. IV (a parte quella «claudiana»: recente F. GARAMBOIS-VASQUEZ, *Les invectives de Claudien. Une poétique de la violence*, Bruxelles, 2007), come già nella grande *Storia* di P. MONCEAUX (*Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à l'invasion arabe*, IV, Paris, 1912), costringerebbe a considerare una parte consistente del grande mare delle fonti e della letteratura «agostiniana» (per esempio il breve ma denso É. LAMIRANDE, *Aux origines du dialogue interconfessionnel: saint Augustin et les donatistes: vingt ans de tentatives infructueuses (391-411)*, in «Studia canonica», XXXII, 1998, p. 203 ss., ma ora pure G. BONNER, *St. Augustin of Hippo. Life and Controversies*³, Norwich, 2002, F. DOLBEAU, *Augustin et la prédication en Afrique. Recherches sur divers sermons authentiques, apocryphes ou anonymes*, Paris, 2005, e J.J. O' DONNELL, *Augustine. A New Biography*, New York, 2005), e magari, visto il nostro contesto, la non modesta produzione riguardante l'atteggiamento del vescovo d'Ippona (qui è interessante R. CRESPIN, *Ministère et sainteté: pastorale du clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et la doctrine de saint Augustin*, Paris, 1965) non solo in relazione al problema donatista (per esempio G.G. WILLIS, *Saint Augustine and the Donatist Controversy*, London, 1950), ma anche nei riguardi della giurisdizione ecclesiastica e di quella civile (solo in tema di *episcopale iudicium*: C. MUNIER, «*Audientia episcopalis*», in «Augustinus-Lexikon», I, Basel, 1986-1994, p. 511 ss., C. GEBBIA, *Sant'Agostino e l'episcopalis audientia*, in «L'Africa romana», cit., VI.I, p. 683 ss., per la nostra *lex*: p. 686 nt. 10 e p. 688 nt. 16: adde ora E.-M. KUHN, *Justice Applied by the Episcopal Arbitrator: Augustine and the Implementation of Divine Justice*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», IX, 2007, p. 71 ss.).

⁴¹ Si veda E. TENGSTROM, *Donatisten und Kataliken: soziale, wirtschaftlichen und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung*, Göteborg, 1964. Altra bibliografia – ma vi sono «voci» enciclopediche più risalenti (Aubert, Frend) e recensori (Lancel e Alexander, Brennecke, Kriegbaum) – è in W.H.C. FREND, «*Donatismo*», in «Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane»² (dir. A. di Berardino), I, Genova-Milano, 2006, p. 1481 ss.; interessante è ora A. LEONE, *Clero, proprietà, cristianizzazione delle campagne del Nord Africa tardoantico. «Status quaestionis»*, in «Antiquité Tardive», XIV, 2006, p. 95 ss.

⁴² Cfr. soltanto le *leges* «teodosiane» centrate su Gildone (destinatario peraltro di C.Th. 9.7.9 a. 393) e il suo «contorno»: C.Th. 9.42.16 (a. 399) e 19 (a. 405), C.Th. 7.8.7 (a. 400) e 9 (a. 409), ma pure C.Th. 14.15.3 (a. 397) e 6 (a. 399).

tamente tratteggiati dalla moderna «classica» storiografia come pure da quella più recente⁴³ –, potrebbe rischiare di disperdersi tutta l'attenzione che merita, al contrario, il discorso critico-testuale strettamente stringente non solo i tre luoghi del Teodosiano finora evidenziati ma, per la loro singolare corrispondenza, anche ciò che è tuttora possibile cogliere di quanto stabilito in un sinodo cartaginese tenuto nel fatidico (almeno qui, per noi) anno 399⁴⁴, sotto la guida del vescovo locale Aurelio⁴⁵.

4. Ormai esattamente da cent'anni, e a dispetto di qualche sbavatura cronologica ricostruttiva giustificata dalla modesta consistenza e dallo stato dei materiali conciliari oltre che per l'assenza, ancora agli inizi del secolo passato, di vere edizioni critiche di essi, nelle pagine della versione francese della *Conciliengeschichte* di Karl Joseph Hefele si rintracciano in maniera sintetica alcune dotte puntualizzazioni qui utilissime⁴⁶. Si tratta di brevi precisazioni estremamente funzionali alla definizione dei contenuti di quello che presumiamo essere stato il quinto dei concili che in quel tempo, a cavaliere dei due secoli teodosiani, vennero radunati a Cartagine⁴⁷ (e del quale, purtroppo, letterariamente conosciamo in modo diretto quasi solo il proemio)⁴⁸.

I persuasivi argomenti dello storico tedesco, recuperando per questo sinodo circa dieci canoni «palingeneticamente sottratti» alla successione di quelli invece registrati, nei manoscritti, per il consesso episcopale del 16 giugno 401, sembrano corroborare con decisione quanto a suo tempo profi-

⁴³ Mi riferisco alla storiografia di marca ecclesiastica (per esempio L. DUCHESNE, *Storia della chiesa antica*, III, Roma, 1911, p. 70 ss.; DE LABRIOLLE, in «Storia della Chiesa», cit., IV, p. 22 ss. e 88 ss., K. BAUS, E. EWIG, *L'epoca dei concili*, Milano, 1977 [*Storia della chiesa – dir. H. Jedin –*, II, rist. 1988⁴, p. 162 ss.]) e a quella politica (interessanti A. SOLARI, *Il rinnovamento dell'impero romano*, I. *L'unità di Roma 363-476*, Milano, 1938, p. 237, E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, I. *De l'état romain à l'état byzantin*, e II. *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)* [cur. J.-R. Palanque], Amsterdam, 1968, rispettivamente p. 342 s. e p. 231 ss., con fonti e letteratura, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford, 1964, trad. it. – *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)* –, I, Milano, 1973, specie p. 236 s. e p. 445, ed E. FENTRESS, in «Storia di Roma» [dir. A. Schiavone], III.2, «L'età tardoantica», «I luoghi e le culture», Torino, 1993, p. 375 s.) finanche divulgativa (H. LEPPIN, *Theodosius der Großen*, Darmstadt, 2003, trad. it. – *Teodosio il Grande* –, Roma, 2008, *passim*, su cui si veda il «punto di vista» di P. MEZZACAPO, *Teodosio I, il 'grande' imperatore*, in «Κοινωνία», XXXIII, 2009, p. 135 ss.); ora: C. WARE, *Gildo «tyrannus»: accusation and allusion in the speeches of Roma and Africa*, in «Actas Claudianae»: eine Tagung an der Freien Universität Berlin 2002» (cur. W.W. Ehlers, F. Felgentren, S. M. Wheeler), München, 2004, p. 96 ss., e M. CHARLES, *Transporting the troops in late antiquity: «naves onerariae», Claudian and the Gildonic War*, in «The Classical Journal», C.III, 2004-2005, p. 275 ss.

⁴⁴ Vi è imprecisione sulla «numerazione»/datazione di questo concilio. Per i documenti in edizione critica cfr. «Concilia Africae a. 345-a. 525» (cur. Ch. Munier), Turnhout, 1974 («Corpus Christianorum Series latina» 149), qui p. 193 ss.; *adde* le informazioni in CH. MUNIER, *Les conciles africains (A. D. 345-525) revisités*, e P. MARONE, *Le deliberazioni conciliari della chiesa occidentale del IV e V secolo relative ai donatisti convertiti al cattolicesimo*, entrambi in «I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V. Atti XXX Incontro Augustinianum 2001», Roma, 2002, rispettivamente p. 147 ss. e p. 269 ss.

⁴⁵ Su questi: 'Aurelius 1', in «Prosopographie de l'Afrique chrétienne [303-533]» (cur. A. Mandouze), Paris, 1982, p. 105 ss., A.M. LABONNARDIÈRE, 'Aurelius episcopus', in «Augustinus-Lexikon», I, cit., p. 550 ss., ma specialmente A. AUDOLLENT, 'Aurelius 19', in «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique», V, 1931, p. 726 ss. *Adde* qui, su *Karthago*, CL. LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, II, *Notices d'histoire municipale*, Paris, 1981, p. 11 ss., e L. ENNABLI, *Carthage, une métropole chrétienne du IV^e siècle à la fin du VII^e siècle*, Paris, 1997; nonché la bibliografia presente nella testé citata «voce» dell'Audollent.

⁴⁶ I problemi posti dai materiali dei *concilia ecclesiae Africae* non sono pochi (per esempio: S. TAROZZI, *Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla centralità e conservazione degli atti della Collatio Carthaginiensis*, in «AARC.», XVI, 2003 [ma 2007], p. 251 ss.); recente è la prospettiva giusromanistica di R. MENTXAKA, *Concilia ecclesiae del norte de Africa en época de Cipriano y reglamento de las asambleas deliberativas romanas*, in «Tradizione romanistica e Costituzione», II (dir. L. Labruna, cur. M. P. Baccari, C. Cascione), Napoli, 2006, p. 1213 ss.

⁴⁷ Si veda C.J. HEFELE, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, II.1 (cur. H. Leclercq), Paris, 1908 (rist. Hildesheim - New York, 1973), p. 125 s., ove si pone questo concilio nel 401; ma si veda il dato fornito dall'edizione critica dei materiali (cfr. *supra*, nt. 44, ed *infra*, di seguito) e comunque GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 286 s.

⁴⁸ Cfr. *Regl. eccl. Carthag. excerpta. Notitia concilii Carthaginiensis 27 aprilis 399* (Munier, p. 193); in realtà, senza l'illuminante Karl Hefele, i non specialisti conoscerebbero esplicitamente del concilio solo un cd. «*canon unicus*»: «Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio», III (cur. J.D. Mansi), Firenze, 1759 (rist. Graz, 1960-1962), p. 752 nt. 3.

cuamente osservato da Gotofredo. Essi, cioè, confortano quella serie di estese considerazioni che, offerte dal commentatore seicentesco a margine del dettato in C.Th. 16.10.17 e poi subito succintamente reiterate per la costituzione 18 come pure, infine, per la nostra *lex* (la prima del ‘*De religione*’), a ragione collegano una quota dei disponibili canoni cartaginesi appunto al quinto anziché al sesto concilio⁴⁹; in tal modo si svela, agli occhi dello storico del diritto, il motivato *background* sottostante allo specifico intervento di Onorio, e si lascia cogliere il vero e proprio contrappunto esistente tra le disposizioni imperiali e le deliberazioni canoniche.

In Africa, dunque, dopo le violenze concomitanti e in parte successive alla conclusione dell’avventura gildonica⁵⁰, e a séguito di quanto operato sul territorio non appena un mese innanzi da due emissari imperiali che ‘*falsorum deorum templa everterunt et simulacra fragerunt*’⁵¹, dal consesso ecclesiastico tenutosi a Cartagine nell’aprile del 399 (‘*in secretario basilicae Restitutae*’)⁵² sarebbe sortita una consistente teoria di decisioni formali⁵³. Alcune di queste, peraltro consonanti con la coeva riflessione e predicazione dei grandi Padri⁵⁴, opportunamente fatte conoscere in Italia ai vertici dell’impero (e forse ad alti membri della gerarchia della *ecclesia*)⁵⁵, avrebbero suggestionato alla cancelleria d’Occidente un’articolata costituzione: appunto quella *lex* delle calende di settembre che in séguito, ovverosia più di trent’anni dopo, sarebbe poi stata frazionata dalla commissione teodosiana per l’utilità di un paio di *tituli* del pubblicando Codice ufficiale.

I canoni, così come oggi criticamente restituiti (in verità, granché non dissimili da quelli già leggibili, nei manoscritti, da Gotofredo), al di là delle naturali e finanche scontate diversità appaiono grosso modo speculari, quantunque in direzione politica del tutto divergente⁵⁶, alle stringate disposizioni pervenute nelle tre porzioni del Teodosiano che conosciamo⁵⁷.

Qui, sulla scia dell’erudito commentatore svizzero, di séguito alle decisioni del concilio – in

⁴⁹ Si veda GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., rispettivamente p. 286 s., p.288 e p. 299.

⁵⁰ Alla letteratura già citata *adde*, con fonti (peraltro, i giusromanisti ben conoscono le forti sollecitazioni normative da sempre suscitate dal difficile contesto africano): J. GAUDEMET, *Constitutions constantiniennes destinées à l’Afrique*, in ID., *Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique*, Strasbourg, 2008, p. 253 ss.; Z. RUBIN, *Mass movements in Late Antiquity: appearances and realities*, in «Leaders and Masses in the Roman World. Studies Z. Yavetz» (cur. I. Malkin, Z.W. Rubinsohn), Leiden - New York - Köln, 1995, p. 129 ss., e specificamente p. 168 ss., e A. SCHEITHENER, *Gildo und seine Revolte in Spiegel der Dichtungen Claudians*, in «Studia humanitatis ac litterarum. Festschrift E. Christmann» (cur. A. Hornung, Ch. Jäkel, W. Schubert), Bern-Frankfurt a. M., 2004, p. 309 ss.

⁵¹ August., *de civ. Dei* (Maurini, in «Corpus Christianorum») 18.54 (in fine): ‘*in civitate notis sima et eminentissima Carthagine Africae Gaudentius et Iovius comites imperatoris Honorii quarto decimo kalendas aprilis falsorum deorum templa everterunt et simulacra fragerunt*’; cfr. pure Quodvultd., *lib. promiss.* 3.38.44 (Braun, in «Corpus Christianorum»). Si veda *infra*, nt. 84, il contributo di Belayche sugli spazi per il «profano» nel Tardoantico.

⁵² Si veda ENNABLI, *Carthage*, cit., p. 69 s., ma pure N. DUVAL, *L’état actuel des recherches archéologiques sur Carthage chrétienne*, in «Antiquité Tardive», V, 1997, p. 309 ss., qui p. 321.

⁵³ Cfr. *Regl. eccl. Carthag. exc.*, p. 391 ss. (Munier p. 194 ss.), e MANSI, «Sacrorum ... collection», III, cit., p. 752 ss.

⁵⁴ Per esempio, cfr. August. *de cons. evang.* (Maurini, in «Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum») 1.27.42; *Serm.* (Maurini) 24.6; 62.8.13 e 12.17 s.; *Contra ep. Parmen.* (Maurini, in «Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum») 1.9.15: ‘... *quorum simulacra evertatque confrigi iussa sunt recentibus legibus, inhiberi etiam sacrificia sub terrore capitali*’. La migliore (e recenziore) storiografia sul cattolicesimo antipagano (per esempio P. STEWART, *The destruction of statues in Late Antiquity*, in «Constructing Identities in Late Antiquity» [cur. R. Miles], London - New York, 1999, p. 159 ss.; CL. LEPELLEY, *La diabolisation du paganisme et ses conséquences psychologiques: les angoisses de Publicola, correspondant de saint Augustin*, in «Impies et païens entre Antiquité et Moyen Âge» [cur. L. Mary, M. Sot], Paris, 2000, 81 p. ss.; come pure i non pochi contributi di MacMullen, Lancel, Markus, Brown, Chadwick) è ora indicata in *apparatu* a MAGALHÃES DE OLIVEIRA, «*Ut maiores pagani non sint!*», cit., *passim*.

⁵⁵ Cfr. *Regl. eccl. Carthag. excerpta*, p. 388 s. (Munier p. 193): ‘*De concilio isto legati ad imperatorem infrascripti dirigitur episcopi*’; cfr. pure *ibid.*, p. 398 s. (Munier p. 194), in relazione al VI concilio del 401. SPAGNUOLO VIGORITA, *Legislazione antidonatista*, cit., p. 5359 s., ricorda ora l’invio di una legazione a Onorio, nell’anno 404, appunto su impulso di un altro concilio cartaginese; ma si veda pure J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *From Synodal Petition to Imperial Constitution: Ambrose Epistula extra collectionem 7 and Collectio Avellana*, in «AARC.», XVI, 2001 (ma 2005), p. 27 ss.

⁵⁶ Icastico qui (e forse ironico, come sottolineato in *Una lex satura di Onorio*, cit.), GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 288 s.; si veda *infra*, § 6.

⁵⁷ La gran parte della letteratura, tuttavia, non collega le nostre *leges* al concilio del 399; per tutti: LEPELLEY, *Les cités de l’Afrique romaine*, cit., I. *La permanence d’une civilisation municipale* (1979), p. 315 ss., p. 352 s. e p. 371 ss.

tense invocazioni d'interventi autoritativi secolari per la soluzione di questioni altrimenti inaffrontabili e comunque irrisolvibili dalla sola *catholica ecclesia* africana –, anzi, proprio sollecitato dai relativi *argumenta* e dall'ordine a essi conferito nella *collectio* ecclesiastica, propongo l'unica *versio* che, come tentativo palinogenetico, appare ragionevolmente ipotizzabile dell'originario complessivo provvedimento.

CONCILII CARTHAGINIENSIS QUINTI CANONES⁵⁸

De reliquiis idolorum vel templis ab imperatoribus abolendis.

can. [2] 58. *Instant etiam aliae necessitates a religiosis imperatoribus postulandae: ut reliquias idolorum per omnem Africam iubeant penitus amputari – nam plerisque in locis maritimis atque possessionibus diversis adhuc erroris istius iniquitas viget – ut praecipiantur et ipsa deleri, et templa eorum, quae in agris vel in locis abditiis constituta, nullo ornamento sunt, iubeantur omnimodo destrui*⁵⁹ [cfr. C.Th. 16.10.18].

Ut clerici de iudicii sui cognitione non cogantur in publico dicere testimonium.

can. [3] 59. *Petendum etiam ut statuere dignentur, ut si qui forte in ecclesia quamlibet causam iure apostolico ecclesiis imposito agere voluerint, et fortasse decisio clericorum uni parti displicuerit, non liceat clericum in iudicium ad testimonium devocari eum qui cognitor vel praesens fuit, ut nulla ad testimonium dicendum ecclesiastici cuiuslibet persona pulsetur*⁶⁰ [cfr. C.Th. 16.11.1].

De paganorum conviviis auferendis.

can. [4] 60. *Illud etiam petendum ut, quoniam contra praecepta divina convivia multis in locis exercentur, quae ab errore gentili adtracta sunt, ita ut nunc a pagani christiani ad haec celebranda cogantur – ex qua re temporibus christianorum imperatorum persecutio altera fieri occulte videatur – vetari talia iubeant et de civitatibus et de possessionibus imposita poena prohiberi, maxime cum etiam natalibus beatissimorum martyrum per nonnullas civitates et in ipsis locis sacris talia committere non reformident; quibus diebus etiam, quod pudoris est dicere, saltationes sceleratissimorum per uicos atque plateas exerceant, ut matrimonialis honor et innumerabilium feminarum pudor, deuote uenientium ad sacratissimum diem, iniuriis lasciuientibus adpetatur, ut etiam ipsius sanctae religionis paene fugiatur accessus*⁶¹ [cfr. C.Th. 16.10.17].

De spectaculis, ut die dominico vel ceteris sanctorum festiuitatibus minime celebrentur.

can. [5] 61. *Necnon et illud petendum, ut spectacula theatrorum ceterorumque ludorum die dominica vel ceteris religionis*

⁵⁸ Tra parentesi quadre è la presumibile numerazione dei canoni; fuori dalle parentesi, dal 58 al 61, sono i numeri presenti nel *Codex canonum Ecclesiae africanae* di Dionigi Exiguus. Nelle note che seguono vi sono le mie *versiones* dei «Canoni del quinto concilio di Cartagine», e poi quella della *constitutio* del 399; per tutte ho potuto beneficiare dell'accorta consulenza filologica della dottoressa Marcella Raiola.

⁵⁹ *Regl. eccl. Carthag. excerpt.*, p. 472-480 (Munier p. 196); MANSI, «Sacrorum ... collectio», III, cit., p. 766. *Versio*: «Sulla soppressione da parte degli imperatori delle vestigia degli idoli ovvero dei templi» (can. 58) «Persistono anche altre urgenze che da parte degli imperatori timorati devono essere affrontate: che diano ordine di rimuovere del tutto le vestigia degli idoli per l'intero territorio dell'Africa – invero in parecchie zone costiere e in diverse tenute private ancora oggi fiorisce lo scandalo derivante da questa aberrazione –; si ingiunga che vengano subito distrutti esse e i templi in cui sono presenti, questi (ultimi) eretti in campagna ovvero in luoghi remoti, (poiché) non hanno alcuna funzione estetica, si ordini che siano comunque demoliti».

⁶⁰ *Regl. eccl. Carthag. excerpt.*, p. 481-489 (Munier p. 196); MANSI, «Sacrorum ... collectio», III, cit., p. 766. *Versio*: «Sull'istruttoria di un proprio processo i chierici non siano tenuti a testimoniare in un giudizio (civile)» (can. 59) «Si deve anche chiedere che (gli imperatori) ritengano di stabilire che, nel caso in cui membri del clero abbiano intentato una qualsiasi causa secondo il diritto apostolico dato alle chiese, e magari la decisione dei chierici abbia lasciato insoddisfatta una delle parti, non sia lecito richiamare in giudizio come teste quel chierico che era stato giudice o anche (solo) presente, affinché nessun esponente del clero, di qualsivoglia condizione, sia forzato a rendere testimonianza (in sede civile)».

⁶¹ *Regl. eccl. Carthag. excerpt.*, p. 490-504 (Munier p. 196 s.); MANSI, «Sacrorum ... collectio», III, cit., p. 766 s. *Versio*: «Sull'abolizione dei festini dei pagani» (can. 60) «Poiché in dispregio ai precetti divini in molti luoghi vengono organizzati dei festini, che sono un'espressione della falsa credenza pagana, tanto che siamo al punto che i cristiani vengono costretti dai pagani a parteciparvi – un fatto, questo, che durante il regno di imperatori cristiani pare aver costituito una sorta di persecuzione condotta surrettiziamente –, bisogna anche chiedere che diano ordine che essi siano vietati e che, fissata una pena, vengano proibiti nei centri urbani e nei poderi, in special modo allorquando (i pagani) non si facciano scrupolo di dar luogo a tali azioni nei siti di nascita di venerandi martiri attraversando più di una città oppure addirittura in luoghi consacrati; inoltre (siano proibiti) in quei giorni in cui, cosa che va detta a difesa del pudore, nei villaggi e nelle piazze vengano eseguite delle pantomime da parte di infami, tanto che il rispetto matrimoniale e la verecondia di innumerevoli donne recantisi con devozione alla celebrazione del giorno santissimo siano messi a rischio da oltraggi indecenti, e persino si rifugge quasi dall'accedere ai luoghi della santa religione».

*christianae diebus celeberrimis amoveantur; maxime quia sanctae paschae octavarum die populi ad circum magis quam ad ecclesiam conveniunt, debere transferri devotionis eorum dies, si quando occurrerint, nec oportere etiam quemquam christianorum cogi ad haec spectacula, maxime quia in his exercendis, quae contra praecepta Dei sunt, nulla persecutionis necessitas a quoquam adhibenda est, sed, uti oportet, homo libera voluntate subsistat sibi divinitus concessa. Corporatorum enim maxime periculum considerandum est qui contra praecepta Dei magno terrore coguntur ad spectacula convenire*⁶² [Cf. C.Th. 16.10.17].

HONORII IMP. CONSTITUTIONIS AD APOLLODORUM CAPITA

IMPP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIVS) AA. APOLLODORO PROC(ONSULI) AFRIC(AE).

[C.Th. 16.10.18] *Aedes illicitis rebus vacuas nostrarum beneficio sanctionum ne quis conetur evertere. Decernimus enim, ut aedificiorum quidem sit integer status, si quis vero in sacrificio fuerit deprehensus, in eum legibus vindicetur, depositis sub officio idolis disceptatione habita, quibus etiam nunc patuerit cultum vanae superstitionis inpendi* (Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta c. 58 [Munier, p. 196]).

[C.Th. 16.11.1] *Quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri* (Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta c. 59 [Munier, p. 196]).

[C.Th. 16.10.17] *Ut profanos ritus iam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoventi. Unde absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhiberi populo voluptates secundum veterem consuetudinem, iniri etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decernimus* (Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta cc. 60-61 [Munier, p. 196 s.]).

DAT. XIII KAL. SEPT. PATAVI THEODORO V. C. CONS.⁶³.

5. Solo all'inizio del 399, con indicazioni politiche del tutto diverse da quelle costantinopolitane più o meno coeve (che noi apprendiamo da C.Th. 15.1.36, dell'anno 397)⁶⁴ ma pur interdicensi con fermezza ogni tipo di sacrificio pagano⁶⁵, il governo d'Occidente (ovvero, con Onorio appena ado-

⁶² Regl. eccl. Carthag. excerpta, p. 505-519 (Munier p. 197); MANSI, «Sacrorum ... collectio», III, cit., p. 767. *Versio*: «Sugli spettacoli, perché non si svolgano mai nel giorno dedicato al Signore ovvero nelle altre festività dei santi» (can. 61) «Nondimeno va richiesto che gli spettacoli, quelli teatrali come quelli relativi ad altro genere di diversione, siano cancellati quando fissati nel giorno del Signore ovvero negli altri giorni gloriosissimi per la religione cristiana; in special modo, poiché nei giorni delle Ottave della Santa Pasqua le folle accorrono più al circo che in chiesa, è un obbligo morale (dell'imperatore) differire i giorni del loro «rito» nel caso in cui coincidessero, e inoltre occorre che nessuno dei cristiani venga costretto ad assistere a questi spettacoli, soprattutto perché nel partecipare a queste manifestazioni, che sono contrarie alle prescrizioni di Dio, nessuno deve ricorrere ad alcuna forzatura persecutoria: quando si dà l'occasione, ogni individuo decida di presenziare in base alla libera volontà che gli è stata concessa per bontà divina. Infatti, è da considerarsi gravissimo l'abuso perpetrato contro quei gruppi che sotto gravi intimidazioni e contro i precetti divini vengono costretti a recarsi agli spettacoli».

⁶³ Sfumature varie del testo mi spingono a non aderire alla traduzione di Jean Rougé («Les lois religieuses des empereurs romains», I, cit., p. 452 ss.), né a quella, inaccettabile per la parte conclusiva di C.Th. 16.10.18, prospettata da Alberto Barzanò (*Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, Milano, 1996, p. 264 ss.). *Versio*: «Gli imperatori Arcadio e Onorio Augusti ad Apollodoro, proconsole dell'Africa. [C.Th. 16.10.18] Vuoti degli arredi non consentiti per benefico effetto delle nostre disposizioni, nessuno tenti di distruggere i templi. Stabiliamo, infatti, che lo stato degli edifici rimanga integro; ma qualora alcuno sia stato sorpreso nell'atto di sacrificare, si proceda contro di lui a termini di legge. Effettuato il giudizio, gli idoli che tuttora sembrano resistere come oggetto di culto della inutile superstizione saranno custoditi a cura del (tuo) Ufficio [Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta c. 58]. [C.Th. 16.11.1] Ogni volta che la causa verta in materia di religione è opportuno attivare i vescovi; ma le altre questioni, di competenza dei giudici ordinari ovvero riguardanti l'esercizio del diritto pubblico, è necessario che siano condotte secondo le leggi (civili) [Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta c. 59]. [C.Th. 16.10.17] Pur avendo già soppressi i riti profani con una legge salutare, ugualmente non tolleriamo che vengano aboliti i raduni solenni dei cittadini e la gioia comune di tutti. Per cui, senza sacrificio alcuno e con nessuna superstizione biasimevole, stabiliamo che secondo l'antica consuetudine siano offerti al popolo spettacoli e, allorché lo esigano dei voti pubblici, si organizzino anche conviti solenni [Cf. Regl. eccl. Carthag. excerpta cc. 60-61]. Data il tredicesimo giorno prima delle calende di settembre a Padova sotto il consolato di Teodoro, uomo chiarissimo».

⁶⁴ Con questa legge gli *officia* di Arcadio avevano stabilito che i materiali provenienti dalla demolizione dei templi (e, a differenza di quanto poi deciso due anni dopo, il dato presupposto non sarebbe stato solo quello riguardante i santuari rurali: C.Th. 16.10.16) dovessero essere impiegati per il rifacimento di luoghi pubblici.

⁶⁵ In una letteratura sovrabbondante (come sfondo culturale è assai interessante, in traduzione italiana – *La fine del sacrificio. Le mutazioni religiose della tarda antichità*, Torino, 2006 –, G.G. STROUMSA, *The End of Sacrifice: Religious*

lescente, l'*apparatus* richiamantesi a Stilicone)⁶⁶ era intervenuto con l'ordine preciso di conservare '*publicorum operum ornamenta*'; tra questi, naturalmente, vi erano non solo le belle statue degli obsoleti dèi di Roma ma anche (e una indiretta conferma vien proprio dalla contraria autorizzazione, non appena successiva, sollecitata col canone cartaginese n. 58 sopra trascritto) i templi della passata religione dalla struttura architettonica di pregio⁶⁷. Con queste disposizioni, che anni dopo sarebbero state sistemate come C.Th. 16.10.15⁶⁸, e ben conoscendo il farraginoso accumulo normativo esistente ai tempi suoi – un insieme spesso rischiosamente contrastante⁶⁹ –, il principe avrebbe contestualmente finanche ipotizzato, paralizzandola in anticipo con l'avocarne la conoscenza diretta agli uffici centrali, ogni eventuale e sempre localmente possibile autorizzazione scritta ('... *si quod rescriptum, si qua lex* ...') favorevole ad asportazioni e demolizioni, divergente perciò dalla politica di mantenimento dell'edilizia monumentale⁷⁰.

Transformations of Late Antiquity, Chicago, 2009), basti qui L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*², Napoli, 2003, 19 ss. (con bibliografia); adde ora J. VILELLA, *Canons du pseudo-concile d'Elvire et Code Théodosien: l'interdiction des sacrifices païens*, in «*Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles*», cit., p. 211 ss. (fermo, comunque, al regno di Onorio).

⁶⁶ Bibliografia soddisfacente su questo contesto (non si trascuri, per esempio, che il 399 fu l'anno in cui Nicomaco Flaviano il Giovane, tipico rappresentante della tradizionale aristocrazia romano-italica favorevole al culto antico, tornò alla potente prefettura di Roma; per l'ambiente cortese, ma non solo, ora G. DE BONFILS, *Un console, Milano e l'impero che muore*, Bari, 2008, *passim*, ma per esempio p. 44 ss.) è in JANBEN, «*Stilicone*», cit., specialmente p. 120 ss. (per il provvedimento di Onorio del 399: p. 100 nt. 130 e p. 120 nt. 96); la diversità di orientamento legislativo tra Oriente e Occidente sullo scorcio del secolo IV (come si sa affrontata dalla ricerca romanistica: pur con riserve, sullo specifico momento, T. HONORÉ, *The Making of Theodosian Code*, in «*ZSS.*», CIV, 1986, p. 133 ss.) è subito verificabile nella disamina esemplare condotta da G. DE BONFILS, *Omnes ... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998, p. 65 ss., p. 75 ss. e specialmente p. 80 s. (adde ID., *CTh. 12,1,157-8*, cit., p. 30 ss., e «*Commune imperium divisio tantum sedibus*». *I rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in «*AARC.*», 13, 1997 [ma 2001], p. 107 s.). In merito alla nostra *constitutio*: CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, cit., p. 87 ss. (con utile bibliografia).

⁶⁷ Sulla scorta di una buona letteratura (CL. LEPELLEY, *Le musée des statues divines. La volonté de sauvegarder le patrimoine artistique à l'époque théodosienne*, in «*Cahiers archéologiques*», LXII, 1994, p. 5 ss. [parzialmente = «*Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France*», 1994 – ma 1996 –, p. 193 ss.]; adde ID., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, cit., p. 343 ss., C. KUNDEREWICZ, *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in «*Studi E. Volterra*», IV, Milano, 1971, p. 137 ss., H. SARADI-MENDELOVICI, *Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and their Legacies in Later Byzantine Centuries*, in «*Dumbarton Oaks papers*», XLIV, 1990, p. 47 ss., B. CASEAU, *Polemiein lithois. La désacralisation des espaces et des objets religieux païens durant l'Antiquité tardive*, in «*Le sacré et son inscription dans l'espace à Byzance et en Occident. Études comparées*» [cur. M. Kaplan], Paris, 2001, p. 61 ss., e ID., *The Fate of Rural Temples in Late Antiquity*, in «*Recent Research on the Late Antique Countryside*» [cur. W. Bowden, L. Lavan, C. Marchiadi], Leyden, 2004, p. 105 ss.), si veda DELMAIRE, in *apparatu* a «*Les lois religieuses des empereurs romains*», I, cit., p. 451 (con fonti), ma specialmente, del compianto R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda Antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in «*AARC.*», X, 1991 (ma 1995), p. 128 ss., qui p. 143 e p. 149 (che tuttavia non solo non ha affatto colto l'unitarietà originaria di C.Th. 16.10.17 e 18, ma che forse ha pure alquanto frainteso l'effettiva portata del secondo di questi «due» provvedimenti). Mi è rimasto inaccessibile P. CATTANI, *La distruzione delle vestigia pagane nella legislazione imperiale tra IV e V secolo*, in «*Senso delle rovine e riuso dell'antico*» (cur. W. Cupperi), Pisa, 2004, 3 ss.

⁶⁸ A differenza di quelle di Arcadio, tali disposizioni sarebbe state infine accolte (come poi C.Th. 16.10.17 = C.I. 1.11.4), sia pur parzialmente, anche da Giustiniano: C.I. 1.11.3. Per troppi motivi (a cominciare, per esempio, da ragioni prosopografiche: di immediata evidenza DELMAIRE, in *apparatu* a «*Les lois religieuses des empereurs romains*», I, cit., p. 450 s.) non pare possibile seguire (e invero si veda P. VOICI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*, II. *Il V secolo*, in ID., *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, p. 351 ss. [= «*SDHI.*», XLVIII, 1982, p. 79 ss.], qui p. 387) datazione e ipotesi palinogenetica proposte per questa *lex* da O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919 (rist. anast. Frankfurt, 1984), p. 298 (si veda pure la notazione di DE BONFILS, *Omnes ... ad implenda munia teneantur*, cit., p. 80 s. nt. 83), che inopportuno aggiungerebbero C.Th. 16.10.15 ai tre *capita* del provvedimento del 399.

⁶⁹ Nonostante l'esistenza di una letteratura specifica anche recente (si veda *infra*, per esempio, la nt. 70), sul tema generale della pericolosa *varietas* delle fonti tarde (in specie relativamente al «settore tipico del diritto pubblico ... dei *beneficia* e delle *immunitates*») è illuminante ricordare, per tutti, sia per la completezza documentaria sia per l'efficacia della trattazione, il capitolo dedicato al «*Rescriptum*» nella *legislazione postclassica* da ARCHI, *Teodosio II*, cit., p. 76 ss.

⁷⁰ Per tutti DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano*, cit., p. 133; di sicura equivoca MAGALHÃES DE OLIVEIRA, «*Ut maiores pagani non sint!*», cit., p. 245 nt. 2, che evidentemente non tiene conto della sofferta *confusio in-*

In questo determinato ambito d'attenzione legislativa, vieppiù arricchito nel luglio del medesimo anno da un nuovo e coerente provvedimento di Arcadio, C.Th. 16.10.16 – una disposizione improntata a un generale indirizzo di soppressione delle pratiche cultuali pagane attuato, là dove possibile senza clamore o troppo vivaci opposizioni, pure per il tramite dell'abbattimento degli edifici sacri siti nelle aree rurali –, anche la cancelleria di Onorio, poco più d'un mese dopo, sarebbe nuovamente intervenuta; essa, in linea col precedente operare, e perciò su posizioni tutte diverse da quelle orientali⁷¹, avrebbe appunto *datae* le equilibrate decisioni poste nel dettato che ci è pervenuto come C.Th. 16.10.18, norme ispirate a una risoluta politica conservativa dei più notevoli tra gli edifici dei vecchi culti⁷². Al contempo, una volta tutelati gli interessi pubblici per così dire urbanistico-artistici, il legislatore manifestava un'attenzione privilegiata per gli eventuali ma inaccettabili episodi sacrificali, quei fatti pagani, cioè, tipici delle liturgie templari e coinvolgenti l'ordine pubblico perché potenzialmente attentatori sia della popolare *devotio fidei* dei cristiani sia, finanche, della stabilità delle pubbliche istituzioni⁷³: quindi, obbligo di sequestro e custodia ufficiale degli *idola* culturalmente «attivi» (in quanto tali, perciò, pericolosi per la *religio* dei sudditi-fedeli, quella *vera* dell'*imperium* tutto), ma prima ancora necessario procedimento d'ufficio nei confronti dell'officiante sacrilego colto in flagrante.

In realtà, come si è visto pur nella sparsa estensione pervenutaci, il documento patavino non solo aveva condensato regole volte all'impedimento dei *sacrificia* e dirette alla preservazione di molti templi, ma si era pure fatto carico di prevedere qualche ulteriore disposizione comunque riguardante talune altre urgenze dello specifico contesto africano. Si trattava di vere e proprie linee-guida, essenziali ma operative, predisposte per gli organi locali di governo non tanto per rispondere alle esigenze solennemente rappresentate dall'alto clero provinciale quanto, piuttosto (e giustamente da parte del principe), per garantire nel migliore dei modi il sereno svolgimento di alcuni non secondari e sentiti momenti della vita pubblica di tutti gli amministrati della particolare area periferica⁷⁴.

Benché non *motu proprio*, com'è fortunatamente evidente grazie alla possibilità del raffronto tra *canones* cartaginesi e *capita* legislativi teodosiani – indirettamente rispondendo, dunque, alla *postulatio Patrum Africanorum*, ma di fatto (per ragioni che nessun testo ha trasmesso) senza aderire alle sollecitazioni di costoro, accorate nelle intenzioni ma dal tono sin troppo pressante o pretenzioso⁷⁵ –, la

ris del sec. IV (ora: P. BIANCHI, *Confusio e obscuritas iuris. Testimonianze dell'esperienza giuridica tardoantica*, in «Annaeus», II, 2005, p. 17 ss., e L. DE GIOVANNI, *I «mali della giustizia» in una testimonianza di Ammiano Marcellino*, in «Fides, humanitas, ius», III, cit., p. 1401 ss., ma anche A. LOVATO, *Teodosio II e i prudentes*, in «Studi G. Nicosia», IV, cit., p. 531 ss.).

⁷¹ Rimanevano ancora lontani gli inasprimenti forse attribuibili al cambio della guardia avvenuto poi, nel ceto di governo, col regime post-stiliconiano; cfr. C.Th. 16.10.20; sugli argomenti relativi a una nuova politica religiosa occidentale agli inizi del sec. V.: É. DEMOUGEOT, *Sur les lois du 15 novembre 407*, in «RHDfE.», XXVIII, 1950, p. 403 ss.

⁷² Qui, come sfondo (peraltro, ricordo che è recente la ristampa di Libanio, *In difesa dei templi* [cur. R. Romano], in «Κοινωνία», XXXII, 2008, p. 157 ss.), è interessante CL. SOTINEL, *La disparition des lieux de culte païens en Occident. Enjeux et méthode*, in *Hellénisme et Christianisme* (cur. M. Nancy, E. Rebilland), Paris, 2004, p. 35 ss.; su C.Th. 16.10.18 (ma «sganciato» dagli altri due *capita* del 399) ora A. BOTTIGLIERI, *La Relatio 21 di Simmaco. Inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, in «Φιλία. Scritti G. Franciosi», I, Napoli, 2008, p. 275 ss., qui p. 318.

⁷³ Per esempio, cfr. C.Th. 16.10.5 (a. 353) e 12 (a. 392); esplicazioni di tali rischi sociali e politici, e sintesi della severissima normazione in materia, sono in DE GIOVANNI, *Chiesa e stato nel Codice Teodosiano*, cit., p. 127 ss.

⁷⁴ L'amministrazione provinciale era, da sempre, problema strutturale del potere di Roma; per questo il tema ha stabilmente trovato attenzione nella ricerca. Una più che interessante prospettiva è ora quella di V. MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale*, in «Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano» (cur. F. Amarelli), Roma, 2005, p. 121 ss., con bibliografia (parzialmente = *Un esempio di amministrazione giudiziale: decreti di consigli cittadini e appello*, in «Amministrare un impero. Roma e le sue province» [cur. A. Baroni], Trento, 2007, p. 51 ss.).

⁷⁵ Va notato l'imperativo morale assegnato dai Pastori al principe col '*debere*' che è nel can. 61 (Munier p. 197, p. 511); ancor più è da sottolineare l'uso di '*iubere*' nel can. 58 (Munier p. 196 e 475-480), prima impiegato dagli ecclesiastici all'attivo, con l'infinito passivo volto a indicare l'azione ordinata (la rimozione delle vestigia degli *idola* residui), e poi costruito al passivo, personalmente ('*ut praecipiantur et ipsa deleri ...; iubeant ... destrui*'), ponendo in evidenza l'oggetto da distruggere e facendolo divenire soggetto accentratore dell'espressione: è il concilio che stabilisce ciò che il legislatore «dovrà» ordinare di rimuovere (gli *idola*) e di distruggere (prima gli *idola* e poi i *templa*).

cancelleria di Onorio aveva dato indicazioni varie ma tutte davvero molto generali.

Optando intenzionalmente, secondo il mio parere, per una prospettiva normativa di vasto respiro e, massime nel caso del principio coniato per la *tranche* giurisdizionale, in maniera tanto più efficace quanto più funzionalmente astratta, la *constitutio* dettava regole ampie, apposta non esplicitamente radicate nella specifica *occasio* e perciò, eventualmente, sempre disponibili e dappertutto utili. Esse sarebbero state tanto vantaggiose, infatti, da essere poi partitamente prescelte per entrare in *tituli* diversi del Teodosiano (16.10, ‘*De paganis*’, e 11, ‘*De religione*’) – anzi, due di esse persino separatamente richiamate all’interno dello stesso titolo –, e addirittura indicate a significativo paradigma legislativo, ancor dopo, nell’impegnativa produzione valentiniana postcodificatoria (*Nov.* 35.pr.).

Intervenire così come leggiamo nei *tria capita* del 399 sia sul terreno giurisdizionale⁷⁶, sia a tutela di alcuni tradizionali spettacoli e di ‘*festas convivias*’⁷⁷, sia in tema di *templa* e di riti profani⁷⁸ – in modo non contraddittorio, come si è detto, con l’immediato passato normativo⁷⁹ – significava non lasciarsi coinvolgere appieno nelle complicate vicende delle *ecclesiae* locali in qualche maniera sintetizzate dalle vibranti rivendicazioni canoniche⁸⁰. Al tempo stesso, però, profittando della ghiotta occasione la legge consentiva pure di affrontare costruttivamente taluni problemi di corretta gestione amministrativa di beni pubblici significativi e, insieme, offriva il destro per tracciare opportune coordinate di indirizzo politico-giurisdizionale oltre che per presentare efficaci indicazioni per la raccolta di consenso sociale e di adesione istituzionale.

Pur non eludendo le problematiche di fondo sollevate dal sinodo e da esso ufficialmente poste innanzi ai massimi organi di governo, tanto che anche dal punto di vista formale i *capita* legislativi ne avrebbero almeno echeggiato i lemmi nodali – di *idola*, *causae* e *convivia* rimane traccia subito evidente nei *canones* come pure nelle tre porzioni dell’originario discorso di Onorio –, la cancelleria, nella sostanza negando accoglienza alle richieste del concilio, avrebbe fatto astrazione dagli specifici argomenti portati all’attenzione del principe. Glissando, praticamente, sulle sensibilità vive di alcuni ner-

⁷⁶ Si veda *infra*, § 6.

⁷⁷ Anche per il Tardoantico – si pensi, per esempio, al permanere dell’importanza dei banchetti nei rituali dei pagani (R. MACMULLEN, *Paganism in the Roman Empire*, New Haven - London, 1981, p. 68 ss.) – la letteratura sull’argomento generale non è modesta (ricordo contributi non lontani sugli spettacoli di French, Devoe, Spineto), a partire dalle grandi opere (per esempio S. RODA, *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in «Storia di Roma», III.I. «L’età tardoantica», «Crisi e trasformazioni», cit., p. 643 ss., qui p. 660 ss.) e fino ai saggi (J.F. JORDAN, *La pervivencia del paganismo en el reinado de Honorio (395-423 d. C.)*, in «Arte, sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. Homenaje J.M. Blázquez», Murcia, 1991, p. 183 ss.), oppure agli studi specifici sulla realtà africana (per esempio A.G. HAMMAN, *La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de St. Augustin*, Paris, 1979, *praecipue* p. 170 ss., e LEPÉLLEY, *Les cités de l’Afrique romaine*, I, cit., p. 231 ss.). Qui credo che basti il rinvio alla bibliografia in *apparatu* a KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda Antichità*, cit. e, comunque (ma è interessante pure R.S. BAGNALL, *Combat ou vide: christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tardive*, in «Ktema», XIII, 1988, p. 285 ss.), all’ineludibile P. CHUVIN, *Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire romain du règne de Constantin à celui de Justinien*², Paris, 1991, p. 70 ss., cui *adde* ora A. DI BERARDINO, *Tempo sociale pagano e cristiano nel IV secolo*, in «Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari» (cur. A. Saggiore), Roma, 2005, p. 95 ss. (con bibliografia), qui p. 109 ss. e p.114; ivi si veda pure A. FRASCETTI, *Principi cristiani, templi e sacrifici nel Codice Teodosiano e in altre testimonianze parallele*, p. 123 ss. *Adde infra*, nt. 84.

⁷⁸ *Adde* a quanto già citato (sui *templa* sono noti studi di Duval, Fowden, Murga, Hanson, Teichner, Buenacasa, Sotinel), trascogliendo in letteratura (e senza trascurare K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971, qui p. 268, e R.A. MARKUS, *La fine della cristianità antica*, Roma, 1996, p. 167 ss.), M.R. SALZMAN, «*Superstitio*» in the *Codex Theodosianus* and the Persecution of Pagans, in «*Vetera Christianorum*», XLI, 1987, p. 172 ss., K.W. HARL, *Sacrifice and Pagan Belief in Fifth- and Sixth-Century Byzantium*, in «*Past and present*», CXXVIII, 1990, p. 7 ss., e R. DELMAIRE, *La législation sur les sacrifices au IV^e s. Un essai d’interprétation*, in «*RHDFE.*», LXXXII, 2004, p. 319 ss.: ma si veda pure, con bibliografia, A DI MAURO TODINI, *A proposito di CTh. 16. 10. 3*, in «*Studi G. Nicosia*», III, cit., p. 189 ss.

⁷⁹ Ma così per l’ultima volta prima dei provvedimenti degli inizi del V secolo improntati a una assai meno tollerante politica religiosa; cfr. altre due leggi del ‘*De paganis*’: C.Th. 16.10.19 (a. 407) e 20 (a. 415).

⁸⁰ Peraltro, un’esortazione agostiniana a non intervenire ai *convivia* pagani si riscontra proprio per l’anno 399 (in MARKUS, *La fine della cristianità antica*, cit., p. 148 ss., vi è del resto la notazione di come quasi solo nell’anno 399 le posizioni di Agostino appaiano «più aspre» rispetto a quelle passate o future nei riguardi delle feste civili): *Serm.* 62.6.9; 6.10, 7.11 s. e 8.13: ma cfr. pure *de civ. Dei* 1.31-34, 2.8 e 13 e 4.26.

vi scoperti della realtà ecclesiale nordafricana (si osservi la disattenzione per i lamentati disturbi religiosi – per esempio, l'organizzazione di scandalosi *convivia* –, alcuni dei quali, però, tutti interni alle proprietà private, le *possessiones* menzionate nei *can.* 58 e 60, magari quelle di facoltosi *cives*), si sarebbe fatto mostra di trascurare normativamente le notizie fornite dai *sacerdotes* su precise gravi situazioni (*in primis* gli abusi, denunciati nel *can.* 61, perpetrati ai danni di determinati gruppi di cittadini)⁸¹.

Gli *officia*, tuttavia, avrebbero comunque disposto comportamenti cogenti per i sudditi e prima ancora per gli amministratori periferici coinvolti⁸² (obbligo di indagini e di custodia giudiziale degli *idola*, impegno all'organizzazione di *festa convivia*, doveroso rispetto delle *leges*), né si sarebbero sottratti – una volta di più sfuggendo, però, alle minute aspettative dei postulanti (basta ricordare l'inutile richiesta avanzata col *can.* 59, relativa alla testimonianza *in iudicio* degli uomini di chiesa)⁸³ – dal porre essenziali affermazioni di principio utili anche per il futuro.

6. Allora, consapevoli del contesto d'origine di questa articolata *constitutio* di Onorio, cioè di quanto si riesce ancora a recuperare della sua storia preteodosiana, e lasciando da parte le due porzioni di essa poi inserite trenta/quarant'anni dopo sotto la rubrica '*De paganis*' – non senza sottolineare nuovamente il forte senso politico dei contenuti pervenutici (si pensi solo all'essenziale funzione, istituzionalmente aggregante nel caso della celebrazione dei *publica vota*, quasi esplicitamente riconosciuta dal legislatore ai *festa convivia civium* nel *caput* in C.Th. 16.10.17⁸⁴, e già ammessa come forse ineliminabile⁸⁵, con amarezza ma senza rassegnazione⁸⁶, persino dai Pastori cartaginesi⁸⁷) –, è ora finalmente proficuo, in qualche modo riagganciando il nostro punto di avvio, soffermarsi sulla «regola» contenuta nell'altra striscia, quella centrale della tentata ricostruzione palinogenetica. Rifuggendo dal penetrare nell'evocato tema della giurisdizione ecclesiastica, ma entrando nel testo meno superficialmente di quanto operato per il caso delle disposizioni date su idoli e *templa*, *voluptates* e conviti solenni, si deve senz'altro effettuare qualche altra notazione coinvolgendo insieme il dettato del *can.* 59 del nostro concilio e l'icastica disposizione posta «in mezzo» alla legge del 399 (*Quotiens de religione agitur ...*).

⁸¹ Si veda qui il commento di GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI, cit., p. 285, ora indirettamente richiamato per C.Th. 16.10.20 da DELMAIRE, in *apparatu* a «Les lois religieuses des empereurs romains», I, cit., p. 458 s.

⁸² E' utile qui il contributo di J.-M. CARRIÉ, *Le gouverneur romain à l'époque tardive: les directions possibles de l'enquête*, in «Antiquité Tardive», VI, 1998, p. 17 ss.

⁸³ Quello della testimonianza è tema importante, spesso affrontato dalla migliore dottrina. Ora è fruibile l'ottimo L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano, 2004, cui senz'altro rinvio anche per la folta bibliografia; ivi non solo si analizzano i materiali giuridici romani, ma si dedica ampio spazio pure alle fonti patristiche e conciliar: per il canone in questione, cfr. p. 69.

⁸⁴ La legge, com'è ovvio ricorrente in argomento (sul quale, per esempio, J. HARRIES, «*Favor populi*». *Pagans, Christians and public entertainment in late Antiquity Italy*, in «Bread and Circuses. Euergetism and municipal patronage in Roman Italy» [cur. K. Lomas, T. Cornell], London - New York, 2003, p. 125 ss.: ma *adde* ora l'interessante contributo generale di Roueché e quelli di Dugast [su spettacoli ed edifici a ciò deputati] e Lugaresi [*ecclesia* e luoghi cittadini per gli *spectacula*] tutti in «Antiquité Tardive», XV, 2007, interamente dedicata a «Jeux et spectacles dans l'Antiquité tardive [Table ronde Paris 2007]»: ivi specialmente N. BELAYCHE, *Des lieux pour le «profane» dans l'Empire tardo-antique? Les fêtes entre koinônia sociale et espace de rivalités religieuses*, p. 35 ss., qui p. 40 ss. con bibliografia), è ricordata in relazione a M.P. BACCARI, *Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, p. 235 s. (ove tuttavia si decontestualizza il provvedimento), da P. SINISCALCO, *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in GAUDEMET, SINISCALCO, FALCHI, «Legislazione imperiale e religione», cit., p. 67 ss., qui p. 97 nt. 81; inoltre, specifico, A. DI BERARDINO, *Un temps pour la prière et un temps pour le divertissement (CTh XV, 5)*, in «Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles», cit., p. 319 ss., specialmente p. 330, nonché, ivi, B. CASEAU, *L'adjectif profanus dans le livre XVI du Code Théodosien*, p. 195 ss., qui p. 207 ss.

⁸⁵ Cfr. (a. 400) August., *serm.* (Maurini, Guelfer) 302.17-22: inviti alla tolleranza nei confronti della fastidiosa ma «naturale» *indisciplina* festaiola pagana.

⁸⁶ E' significativa la constatazione di August., *serm.* (Maurini, Morin) 279.13 circa la contemporaneità di talune solennità cristiane con le «turpi» feste dei pagani: una concomitanza tuttora esistente – anno 401 –, ma in fase decisamente calante; *adde* (a. 408-9) Id., *ep.* (Maurini, «Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum») 91.8 relativa a una *paganorum* «*sacrilega solemnitas agitata*» di fronte all'assoluta indifferenza dell'autorità pubblica.

⁸⁷ Mi pare di poter leggere proprio così le richieste di spostamenti di data, presentate alle autorità, per «*spectacula theatrorum ceterorumque ludorum*» dal sinodo di Cartagine col *can.* 61.

La richiesta di intervento sollecitata dal sinodo al sovrano appare precisa, quanto a intenti, anche a dispetto di un lessico in parte tecnicamente inconsueto. Anziché far parola, come forse ci si aspetterebbe da parte del giusromanista⁸⁸, d'una '*decisio episcoporum*' (oppure di un '*iudicium episcoporum*'⁸⁹) evidentemente risultata non accetta ad alcuno dei soggetti coinvolti in una certa vicenda processuale, i Padri conciliari avrebbero sollevato il caso d'una possibile insoddisfacente '*decisio clericorum*'⁹⁰. Essi, evidentemente, con una congettura (fondata chissà dove nel reale) formalmente più ampia di quella abituale alla pratica giurisdizionale dei *catbolici antistites*, facevano un teorico richiamo a un avvenuto giudizio probabilmente allargato alla partecipazione di altri ecclesiastici oltre il vescovo: soggetti, codesti, tuttavia tenuti *iure apostolico*, come suggerito dal dettato canonico, alla sola presenza processuale ('*qui ... praesens*'), senza cioè quel diritto di voto che sappiamo esclusivamente riservato al *cognitor* episcopale.

In più, naturalmente presupposta l'ammissibilità di nuovi testi nella fase dell'ipotizzato gravame civile della *decisio clericorum*⁹¹, il canone invocava la costituzione di un vero e proprio *privilegium*, la creazione cioè di una esenzione processuale a favore di ogni ecclesiastico che, sia pure a diverso titolo (*cognitor* o anche soltanto uditore), avesse partecipato giusto a quella *causa* ad alcuno risultata non accetta nella *decisio*, e perciò riproposta altrove dalla *ecclesia*: si chiedeva, con evidente fiducia nel legislatore, che fosse stabilita l'assoluta illegittimità della sua chiamata a testimoniare nel giudizio non episcopale.

Invece, quasi niente di adesivo a tutto ciò nella «risposta» mediamente venuta ai sacerdoti cartaginesi per il tramite dell'articolato documento inviato da Padova ad Apollodoro.

La *constitutio*, confermando la precedente legislazione sfavorevole alla riduzione, benché a fini di difesa religiosa, del patrimonio pubblico monumentale, piuttosto che accordare il consenso a far radere al suolo i *templa* avrebbe manifestato una sicura volontà conservativa degli edifici culturali pagani. Analogamente, in luogo di un impegno autoritativo all'impedimento o, se del caso, solo allo spostamento degli eventi spettacolari (ludici e conviviali, pubblici e privati), essa, sull'onda delle posizioni romane più tradizionali ('*secundum veterem consuetudinem*'), avrebbe persino affermato il riconoscimento ufficiale dell'incisivo valore sociale, pure politicamente coesivo, di talune solenni occasioni religiose festive non cristiane. Infine, invece di un'altissima presa di posizione concessiva d'un sostanziale *beneficium* processuale ecclesiastico per alcune situazioni ben individuabili, la norma esprimeva una sorta di implicita ricusa a decidere nel merito; essa, che pure palesava la responsabile assunzione di un importante generale atteggiamento politico connotato da una «*claridad absoluta*»⁹² ('*Quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare; ceteras vero causas ... legibus oportet audiri*'), lasciava trasparire il rifiuto del legislatore di entrare nell'istanza particolare d'ambito giurisdizionale presentatagli dal concilio.

⁸⁸ Cfr. già solo la *rubrica* di C.Th. 1.27, '*De episcopali definitione*' (ma cfr. pure il titolo C.I. 1.4 rubricato '*De episcopali audientia ...*'), e al suo interno la *c.* 1: '*episcopale iudicium*'; adde C.Th. 11.36.20: '*iudicium episcoporum*'.

⁸⁹ Di '*iudicium episcoporum*' è menzione nel VI concilio cartaginese (*can.* 62): cfr. *Regl. ecl. Carthag. excerpt.* p. 522 s. (Munier p. 197) e MANSI, «*Sacrorum ... collectio*», III, cit., p. 767; si veda HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire*, II, I, cit., p. 125 s.

⁹⁰ Almeno a mia scienza questa locuzione, '*decisio clericorum*' (presente come variante manoscritta in forma «*discissio cl.*»: *Regl. ecl. Carthag. excerpt.* p. 485 [Munier p. 196]), è assente nelle fonti; le comuni utilissime interrogazioni informatiche, per esempio, riferiscono unicamente la nostra occorrenza.

⁹¹ Piuttosto che riprodurre fonti notissime, oppure richiamare una letteratura in qualche caso finanche debordante (penso ai lavori processualciviltistici del compianto Litewski), si veda per tutti, con riferimento alle une (C.Th. 11.36.20, *Coll. Avell.* 54 ss. [Guenther, «*Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*»]) e poi, com'è ovvio, *Nov. Iustin.* 123) e all'altra (Savagnone, Bianchini, Vincenti, Girardet, Padoa Schioppa), PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, cit., *praecipue* p. 25 ss. e 361 ss., nonché del medesimo, con analisi di materiali qui pertinenti (e bibliografia recenziore), *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, cit., ed *Effetto devolutivo e ius novorum nel processo romano della cognitio extra ordinem*, in «*Fides, humanitas, ius*», VI, cit., p. 4145.

⁹² Così F. CUENA BOY, *rec.* a VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi*, cit., in «*Jura*», XLVI, 1995 (ma 2000), p. 170 ss. (ov'è bibliografia), qui p. 176, di cui però non condivido la «dettura» di C.Th. 16.11.1 in linea con la precedente letteratura.

Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dalla gran parte della dottrina, tra l'altro normalmente ignara delle motivazioni «radicali» della *lex* in questione (e sulla quale, *more solito*, mi pare abbia gravato non poco la ripresa post-teodosiana del dettato di Onorio: quel recupero esemplare proposto dalla novella valentiniana dell'anno 452), io non penso che con l'affermazione su *episcopi* da 'agitare' e *ordinarii cognitores* la cancelleria intendesse assumere una posizione più restrittiva in materia di foro ecclesiastico rispetto a quella tenuta dai precedenti legislatori⁹³. Il risoluto principio di politica normativa focalizzato nel provvedimento, specie se posto in relazione con le speciali richieste consegnate dal concilio e poi, ma forse soprattutto, con la connessa situazione generale nordafricana di fine secolo (per prime le conseguenze dei fatti gildonici e i persistenti gravissimi problemi di relazioni tra *catholici*, donatisti, massimianisti e *circumcelliones*)⁹⁴, a mio parere voleva sostanzialmente essere «solo» un rapido, incisivo e non equivoco richiamo all'osservanza delle contemporanee vigenti regole di diritto⁹⁵, quelle legislative strutturali e funzionali dell'ordinamento⁹⁶.

Far prescindere l'attenzione dallo specifico tipo di *casus* giurisdizionale ipotizzato dai vescovi, escludere programmaticamente la fin troppo generica materia 'de religione' dalle competenze dei *cognitores* imperiali⁹⁷ e finalizzare il dettato di legge, in contemporanea, all'opportuna sottolineatura del rispetto del diritto esistente, certo non intendeva significare da parte di Onorio l'introduzione di modifiche alla *episcopalis licentia indicandi*⁹⁸. Tanto meno tutto ciò stava a indicare la volontà d'allargare le maglie della competenza giurisdizionale dell'*imperium*; un «sistema», quest'ultimo, agli occhi di chiunque già disponibile a contenere tutte le occorrenze suscitate dalle innumerevoli *causae* non de *religione*: apparentemente 'ceterae' nell'affermazione della *constitutio* ma, tra civili e criminali (militari e fiscali), naturalmente quasi onnicomprensive dei possibili aspetti patologici del giuridico quotidiano.

⁹³ Questa, con analisi parallela della *novella* del 452 di Valentiniano, e nonostante alcune cautele (si veda per esempio J. GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Études*, I, cit., p. 259 ss. [= «Dura», XX, 1969, p. 129 ss.], p. 267), è stata l'interpretazione della legge proposta dai ricercatori; perché recenziare si veda per tutti BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 114 ss. e 187 ss. Assai equilibrato, tuttavia, va segnalato VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi*, cit., p. 89 s.

⁹⁴ Su questa sorta di quasi-monaci rivoluzionari, a *latere* della bibliografia specialistica (per esempio R. PIERCE BEAVER, *The Donatist Circumcellionis*, in «Church history», IV, 1935, p. 123 ss.), esiste anche una letteratura giurisdizionale (singolare è il non lontano J.L. MURGA, *Trajes bárbaros prohibidos por Honorio como situación predelectiva*, in «BIDR.», XCVIII-XCIX, 1995-96 [ma 2000], p. 147 ss.); qui basti la lettura di W.H.C. FRENCH, *sv. 'Circumcellioni'*, in «Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane», I, cit., p. 1040 ss., e di CL. LEPELLEY, *sv. 'Circumcelliones'*, in «Augustinus-Lexikon», I, cit., p. 930 ss.

⁹⁵ Con coinvolgimento «esterno» anche della giurisdizione ebraica: BIANCHI, *Iura-leges*, cit., p. 97. Qui è pure utile, considerate le altre parole della legge ('... *vel ad usum publici iuris pertinent*'), il richiamo al pluridecennale dibattito sul senso del sintagma '*ius publicum*' (si veda ora la ristampa di A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del Principato*, in ID., *Studi di diritto costituzionale romano*, II, Napoli, 2008, p. 355 ss. [= «ANRW.», II.13, Berlin - New York, 1980, p. 3 ss.], qui p. 371 ss.), che a mio parere, per il Tardoantico, non può affatto rimanere preciso dall'importante nozione di '*utilitas publica*' (letteratura essenziale in M. NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002); si veda V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli, 2000, p. 146 ss. (con bibliografia).

⁹⁶ In questa prospettiva, a me non pare casuale che ciascuno dei *capita* della costituzione avesse al suo interno un inequivoco rinvio a norme altre da sé, il richiamo cioè a provvedimenti legislativi precedenti o a un complesso di vigenti principi autoritativi: le '*nostrae sanctiones*' menzionate in C.Th. 16.10.18 (ma, ivi, anche: '*... in eum legibus vindicetur*'), la vantaggiosa '*lex*' citata in C.Th. 16.10.17, le evidentemente tante '*leges*' ricordate in C.Th. 16.11.1 cui '*oportebat audiri*'.

⁹⁷ E' suggestiva l'idea, che tuttavia non so in che misura accettabile, prospettata con *nonchalance* da VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi*, cit., p. 94, secondo cui l'ampio spazio giurisdizionale così garantito ai tribunali imperiali, dunque con accesso limitato a quelli dei vescovi, potesse essere una sorta di interessata riserva di *sportulae* per burocrati «mal pagati, o non pagati del tutto» dall'*imperium*.

⁹⁸ Cfr. l'arcinota C.Th. 1.27.1 dell'a. 318, su cui sono ora stimolanti i lavori di Olivier Huck: *À propos de CTh 1, 27, 1 et C.Sirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, in «ZSS.», CXX, 2003, p. 78 ss., *Encore à propos des Sirmondiennes ... Arguments présentés à l'appui de la thèse de l'authenticité, en réponse à une mise en cause récente*, in «Antiquité Tardive», XI, 2003, p. 181 ss., e *La «création» de l'audientia episcopalis par Constantin*, in «Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles», cit., p. 295 ss. (inoltre, annunciato come «in stampa» in «MEFRA.», *Sur quelques textes 'absents' du Code Théodosien. Le titre 1, 27 et la question du régime juridique de l'audience épiscopale dans la législation impériale tardo-antique* [«Traduire le Code Théodosien. Diversité des approches et premiers résultats. Actes Journée d'étude Nanterre 2003»]).

Riconoscere àmbiti generali di competenza diversi e diversamente quantificati per vescovi e giudici dell'apparato burocratico territoriale, *rectores provinciarum / iudices ordinarii* (oppure *proconsules / iudices spectabiles* o *sacri*)⁹⁹, peraltro consentendo all'ufficialità del provvedimento di non perdere del tutto il contatto formale col «corrispondente» canone della *postulatio* cartaginese – già il sinodo aveva parlato di '*causam ... agere*', poi di '*cognitor*' e infine di (*de*)*vocatio 'in iudicium'* – e lasciando del tutto muti gli aspetti del disciplinamento sostanziale e procedurale *de religione* (quasi riconoscendone, perciò, i tratti di una giurisdizione complementare per la quale solo ai vescovi occorreva far capo), voleva politicamente richiamare l'attenzione di quello specifico apparato periferico, da troppo tempo in affanno per il prolungarsi degli aspri problemi del relativo contesto¹⁰⁰, a una rinnovata osservanza per il complesso ordinamentale (ivi incluse «le prassi amministrative»)¹⁰¹ ormai decisamente indirizzato verso la prevalente rappresentazione legislativa¹⁰²: un insieme amministrativamente e giurisdizionalmente ampio e sfaccettato, ma efficacemente richiamato dal provvedimento nella maniera più conveniente, '*... legibus oportet audiri*'.

7. Eppure, malgrado cioè tutto quanto finora osservato, non sarebbe stata affatto la rubrica teodosiana '*De episcopali definitione*' (1.27) ad accogliere il principio posto da Onorio, né un'altra tendenzialmente riservata alle competenze dei *catholici sacerdotes* (16.2, '*De episcopis ...*') oppure dedicata alle sparse regole processuali dei Romani (per esempio 2.1, '*De iuris dictione ...*'); quasi che lo specifico tratto di legge non avesse niente a che fare con la *sedes materiae* giurisdizionale, la commissione codificatrice di Teodosio II avrebbe prescelto le parole del 399 a sigillo del *corpus legum*, come esordio del poco ampio ma conclusivo, e singolare, '*De religione*'. La norma, invero, assieme a soli altri due testi analoghi per àmbito territoriale d'origine – «africani» pur essi, ed elaborati nel primo decennio del quinto secolo dalle cancellerie di Onorio –, sarebbe stata selezionata per dar vita a un titolo che, già solo al primo approccio, a dispetto delle altisonanti dichiarazioni sulla continuità della politica religiosa dei principi romani, risultava nei fatti stranamente vacuo di qualsiasi contenuto materiale di *ius Romanorum*.

I brani del '*De religione*', anche se si esaminano con intensa acribia, non trasmettono alcunché di quanto ci si aspetterebbe di trovare nelle pagine di una collezione di leggi programmaticamente ispirata «ad attribuire attraverso un ... tentativo di sistema un contenuto specifico (*certa verba ...*) ai

⁹⁹ Nella letteratura (per esempio R. DELMAIRE, *Lergesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma, 1989, p. 140), su *cognitores / iudices ordinarii* bastino, pur con divergenze, i «classici» H.G. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*¹¹, Jena, 1971, sv. '*Iudex*', p. 292 s., M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der Zivilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, III. *Cognitiones*, Bonn, 1866 (rist. Aalen, 1959), p. 40, 44 e 179, e M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 529 s. (in tutti, fonti); rinvio anche all'informato BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario*, cit., p. 69 ss. (per esempio nt. 16, 170, 172).

¹⁰⁰ E' efficace la ricostruzione della situazione africana (per tale regione si parla, non a caso, di confini «che andavano sfilacciandosi» proprio per la difficoltà, da parte del Centro, di controllare il territorio), inserita nel quadro generale delle difficoltà teodosiane dell'ultimo decennio del secolo IV, che ora è nella biografia (d'altissimo livello divulgativo) LEPPIN, *Teodosio il Grande*, cit., *passim*, ma si veda p. 244.

¹⁰¹ Così, in merito alla nostra costituzione, CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, cit., p. 92.

¹⁰² Per la bibliografia (esempio Bianchini, Fridh, Kussmaul, van der Wal, Fögen, Liebs) sulla prospettiva «legislativa» (si veda N. PALAZZOLO, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in «Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente. Atti VI seminario Sassari - Sedilo - Oristano 2002» [cur. F. Sini, P.P. Onida], Torino, 2003, p. 171 ss.) e poi «codicistica», essenziale (nonostante il significativo permanere dell'espressione '*iura et leges*' nel senso di «diritto in senso oggettivo»: D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) r(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in «Atheneum», XCVI, 2008, p. 5 ss., qui p. 13) per la raffigurazione del sistema-ordinamento tardoantico (in specie nel secolo V: cfr. specialmente C.I. 1.14.4, C.Th. 1.1.6.3, e *Non. Theod.* 1.1 e 3; per tutti si veda G. BARONE ADESI, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano. I. I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino, 1998, p. 45 ss.; ID., *Tradizione dei «corpora» giurisprudenziali e codificazione teodosiana*, cit.), si vedano i miei *Ius principale e catholica lex*, cit., specie p. 88 ss., *Corpus Theodosiani: segno di identità e offerta di appartenenza*, cit., p. 1626 ss. (ove fonti); qui è interessante V. CRESCENZI, *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative*, in «AARC.», XVI, 2003 (ma 2007), p. 305 ss.

singoli problemi (*negotia* ...) della nuova realtà» socio-istituzionale tardoantica¹⁰³, quella che sul pratico terreno organizzativo dei materiali compilatori, per intenderci, veniva presupposta e quindi riassunta nell'elaborato *index rubricarum Theodosiani*, un elenco di temi profondamente concreto e, in potenza, minutamente attento a quasi ogni aspetto del reale¹⁰⁴.

La stessa creazione del titolo conclusivo, peraltro, suscita perplessità. In dottrina, essa non è riuscita a sollecitare idee di qualche spessore circa l'eventuale urgenza posta dalle necessità del diritto coevo di collocare, da parte dei compilatori, giusto quei tre provvedimenti in coda a una vasta *collectio legum* di fatto, quanto ai contenuti tangibili, ormai decisamente chiusa grazie alla significativa rubrica 16.10, *'De paganis, sacrificiis et templis'*, e alla cospicuità dei precetti e delle sanzioni condensate nei testi a essa sottostanti¹⁰⁵.

La rubrica sulla religione, perciò, doveva aver trovato una meditata *ratio* in qualcosa d'altro rispetto alle singole problematiche che *aliunde* potevano essere rinvenute alla base delle centinaia e centinaia di norme poi accorpate in tutti i libri del *Codex*, ivi incluse quelle dalle caratteristiche squisitamente collegate alla *christiana religio*, per costituirne i diversi e tanti *tituli*¹⁰⁶.

L'inserimento come C.Th. 16.11.2 di una porzione d'una legge ravennate del 405 sarebbe tornato vantaggioso solo per ben fornire la manifestazione di una forte conferma dell'idea «ufficiale» di fede cristiana. Facendo proprie le parole d'inizio-secolo coniate dalla cancelleria d'Occidente, il codificatore dichiarava che la *religio* era e doveva mantenersi come *'una et vera fides catholica'*; in quanto tale andava difesa dal solido impegno dell'*imperium*, quello già espresso in passato (*'Edictum de unitate'*)¹⁰⁷ e ora formalmente richiamato: in sostanza, da quella *clementia principis* di cui era appunto menzione in apertura del testo¹⁰⁸.

In maniera del tutto simile avrebbero giovato altre risalenti locuzioni di Onorio scelte per costituire C.Th. 16.11.3. Andando ben oltre la nodale *occasio* politica che nel 410 aveva suscitato la redazione di un esteso e articolato *pragmaticum rescriptum* indirizzato a Flavio Marcellino, il Codice, ora, di questo tratteneva solo una delle tante possibili schegge testuali; si riproducevano sia le espressioni originarie riguardanti le pregresse indicazioni normative *de lege catholica*, sia quelle relative al *casus* di specie sollecitante il *praeceptum* stesso. Queste ultime, accortamente manipolate dai compilatori (l'interpolazione del brano è di tutta evidenza)¹⁰⁹ divenivano utili a comprovare, affiancate alle attuali *auctoritas* e *serenitas* del principe-codificatore, gli ininterrotti impegni imperatori a sostegno della *vera religio*, quella perennemente oggetto di attacchi da parte di sempre nuove *superstitiones*: *'ea, quae circa*

¹⁰³ Così ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, cit., p. 27, con riferimento a C.Th. 1.1.5 dell'anno 429.

¹⁰⁴ Non si può negare come il Codice apparisse con caratteristiche idonee a identificarlo, nel preciso momento storico, come lo *speculum* giuridico potenzialmente onnicomprensivo di un panorama sociale, multirazziale e plurilinguistico, sfaccettato e di fatto geograficamente non recintato. Lo attesta sul piano della teorica, per esempio, l'attenzione programmatica per tutte le fonti «altre» rispetto alle *leges* postdioclezianee (è così estremamente significativo il dettato di C.Th. 1.1.5 volto a riconoscere indirettamente la cogenza delle preziose *constitutiones ex Gregoriano ed Hermogeniano*, come pure quella degli ancor più numerosi *tractatus* e *responsa prudentium*); lo testimonia sul terreno pratico, per esempio, il fitto indice delle rubriche minutamente elaborato: dalle impegnative mansioni delle massime cariche dell'organizzazione burocratica (1.5, *'De officio praefectorum praetorio'*), fino alle attribuzioni delle figure obbiettivamente minori o marginali del medesimo apparato (6.29, *'De curiosis'*, e 7.14, *'De burgariis'*); dal riconoscimento formale dei vari compiti di giustizia dell'impero (9.41, *'Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare'*), fino alla dirigitica attenzione anche per i risvolti minimi del quotidiano (14.20, *'De pretio piscis'*).

¹⁰⁵ Si pensi, per esempio, alla confisca dei beni minacciata in 16.10.7 (a. 381) e in 10.20 (a. 415), o alle gravi esclusioni preventivate in 10.21 (a. 415) oppure, ma soprattutto, alla pena capitale promessa ai contravventori della legge in 10.6 (a. 356).

¹⁰⁶ Peraltro, la perfetta consapevolezza sistematica della commissione compilatrice teodosiana – subito rilevabile grazie al testo di C.Th. 1.1.5 proprio relativamente all'organizzazione dei libri in *tituli* (*'... et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, colloctur'*) – non da oggi è stata autorevolmente sottolineata: ARCHI, *Teodosio II*, cit., p. 23 nt. 37, p. 26.

¹⁰⁷ Cfr. C.Th. 16.5.38 e 6.3.

¹⁰⁸ C.Th. 16.11.2: *'Edictum, quod de unitate per Africanas regiones clementia nostra direxit, ... ut ominibus innotescat dei omnipotentis unam et veram fidem catholicam ... esse retinendum'*; rinvio al mio *Ius principale e catholica lex*, cit., p. 148 ss.

¹⁰⁹ Cfr. *Gesta conlationis Carthaginiensis* 1.4.51 ss. e 3.29.50 ss.; C.Th. 16.11.3; si veda DOVERE, *op. ult. cit.*, p. 159 ss.

*catholicam legem ... constituit ... novella superstitione submota ... inviolata custodiri praecipimus*¹¹⁰.

La prospettiva di fondo esibita da tutte e due queste *leges* – e, prima ancora, da quella d’esordio in C.Th. 16.11.1 – sembra essere la medesima, e comunque assai lontana da qualsivoglia contenuto tradizionale di diritto. Pur originate da questioni diverse, in circostanze disomogenee e per differenti scopi, dalla loro organica successione nel *titulus* traspariva una visione coerente, precisa e concludente delle relazioni, per la prima volta codificate, tra *imperium* e *sacerdotium*. Frutto intelligente dell’esperta selezione compilatoria, in qualche maniera il loro insieme perspicuo poteva senz’altro apparire il modo migliore per chiudere degnamente l’ultimo libro del Codice, quello programmaticamente riservato alla raccolta dei molteplici materiali riguardanti gli aspetti mondani coinvolti dal Credo dei cristiani e dai contestatori di esso, dalla *ecclesia* e dai membri della sua gerarchia, dai rapporti tra centro burocratico e singole comunità ecclesiali¹¹¹.

I fatti e le vicende strettamente *de religione* venivano riservati in modo esplicito ai soli vescovi (coloro ai quali il legislatore continuava a fare esclusivo riferimento per le questioni *de fide*)¹¹² – in tal senso l’*incipit* del titolo non rischiava certo d’essere equivocado –, senza possibilità di alcuna intrusione da parte della *regia potestas*. La cura di tutti gli altri affari, quelli «ordinari» dei destinatari del Codice (le ‘*ceterae causae*’: il senso quasi liminare dell’espressione deriva dal fatto che ci si muove, appunto, all’interno del ‘*De religione*’), rimaneva invece tipica dell’impero (C.Th. 16.11.1); il principe, tuttavia, benché estraneo alle questioni concernenti dall’interno la sfera religiosa, non poteva che assumere palesemente la difesa (*reipublicae causa*’, starei per dire)¹¹³ contro qualsiasi *subreptio* al fine di garantire unità e ortodossia al Credo dei sudditi-fedeli (C.Th. 16.11.2 e 3)¹¹⁴.

A conclusione di un ragionato corpo normativo in cui chiunque poteva subito leggere la piena coscienza imperatoria – quella legislativa del passato e, ora, quella codificatoria – dell’onnipresenza socio-geografica e culturale della *catholica ecclesia*¹¹⁵, la *tranche* giurisdizionale della vecchia *lex satura* di Onorio tornava assolutamente funzionale; l’espressione che un tempo, per i Romani della terra d’Africa angustiati dagli scontri politici e di religione, aveva inteso suonare come richiamo ai principi della legalità nelle due diverse sfere di competenza, la religiosa e quella laica, assumeva ora un senso nuovo¹¹⁶.

Nonostante il permanere immutato del dato letterale, il testo del 399 svelava, riutilizzato in apertura del ‘*De religione*’, una connotazione ideologicamente importante che, nelle intenzioni dei compilatori, veniva poi trasferita all’intero tratto finale del Codice.

Grazie alla posizione «dilatata» che ora le era assegnata nel Teodosiano – ricordiamolo: un *corpus legum* ideologicamente assorbente ogni altra fonte, tendenzialmente pensato *per omnia* e, dal 439, vigente per tutta l’*oikouménè*¹¹⁷ – l’espressione di Onorio travalicava l’originario ristretto recinto ter-

¹¹⁰ C.Th. 16.11.3.

¹¹¹ Sulla collocazione della materia religiosa nel Teodosiano si veda il mio *Ius principale e catholica lex*, cit., p. 136 ss. (ivi bibliografia).

¹¹² Fonti in E. DOVERE, *Il vescovo ‘teodosiano’ quale riferimento per la normazione «de fide» (secc. IV-V)*, in «Vescovi e pastori in epoca teodosiana, I. Atti XXV incontro Augustinianum. Roma 1996», Roma, 1997, p. 161 ss. (= «Il», I, 1996, p. 53 ss.); *adde* ID., *Diritto romano e prassi conciliare ecclesiastica (secc. III-V)*, in «SDHI.», LXIX, 2003, p. 149 ss. (= «I concili della cristianità occidentale», cit., p. 7 ss.).

¹¹³ ‘*Inter imperii nostri maximas curas, catholicae legis reverentia aut prima semper aut sola est*’: così Onorio in *Gesta conlationis Carthaginensis* 1.4.4 s. e 3.29.2 s.; ma cfr. già, di Costanzo (anno 361), C.Th. 16.2.16: ‘*gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes magis religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri*’; e poi (anno 430), di Teodosio II, le analoghe e ancor più esplicite affermazioni che sono nell’*epistula graeca* di convocazione del concilio ecumenico conservata negli *Acta* efesini: «Acta Conciliorum (Ecumenicorum)» 1.1.1.114.29-115.30 e 120.3 ss. *Adde infra*, nt. 120.

¹¹⁴ Di ‘*subreptio*’ aveva parlato Onorio nella *pragmatica* diretta nel 410 a Marcellino: *Gesta conlationis Carthaginensis* 1. 4. 22-25 e 54.

¹¹⁵ Una esperienza mondiale, quella cristiana, allora «densissima anche se non dovunque ugualmente compatta, capillarmente distribuita a più livelli sia al centro sia in periferia, definitivamente articolata in una ben precisa organizzazione gerarchizzata»: DOVERE, *Il Codex Theodosianus come ‘identità’*, cit., p. 184.

¹¹⁶ Pertanto, non posso concordare con BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 245.

¹¹⁷ Cfr. C.Th. 1.1.5: ‘*qui [sc. Codex] nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit*’; C.Th. 1.1.6.3:

ritoriale, e riusciva a dare un opportuno risalto da un lato al rapporto esclusivo che il principe-codificatore si limitava a riconoscere esistente tra *religio* e autorità pastorale, dall'altro alla ben più ampia facoltà generale dello stesso *dominus* imperiale di «conoscere» degli affari di tutti i sudditi.

* * *

La recezione compilatoria del brano non voleva essere altro che la presa d'atto teodosiana, sul piano dei principi della politica normativa, di un dato che veniva testualmente proposto quasi come oggettivamente riconoscibile. Il codificatore, cioè, dichiarava i soli contenuti della *religio* dei cristiani estranei alla propria potestà, strutturalmente amplissima¹¹⁸; tale considerazione, una volta inserita nel vasto contesto del Codice e delegata a principiarne l'epilogo, si trasformava in affermazione assolutamente ideologica. L'*imperium*, utilizzando con significato nuovo espressioni nate in ambito giurisdizionale ma già allora dal senso tutto generale, proprio mentre si proponeva per compattare il Credo ortodosso proclamato dai vescovi con quello professato dal principe e da ogni altro suddito, sentiva la necessità di chiamarsi fuori dai temi intimamente connessi alla *lex christiana*¹¹⁹.

La vera *religio*, che i legislatori in più maniere si erano preoccupati di identificare anche con gli interessi di tutti gli appartenenti al vastissimo *regnum*¹²⁰, era stata compiutamente considerata altrove dalla sezione finale del Codice; essa era stata «definita», almeno in qualche modo, grazie a quella sorta di corpo omogeneo rappresentato dalla organizzazione di decine e decine di *leges* nel XVI libro, e in *tituli* assai significativamente rubricati (si pensi solo a quello iniziale 'De fide catholica', 16.1, come pure, per esempio, al 'De his, qui super religione contendunt', 16.4¹²¹). Questo fatto, oltre che l'economia sistematica imposta ai teodosiani dal diritto sostanziale e processuale dell'epoca, rendeva davvero non strettamente necessario un codicistico segmento conclusivo 'De religione'; eppure, ma forse per ciò stesso, proprio una spazio del genere poteva rivelarsi perfetto per la nuova, almeno a termini del tradizionale ordinamento giuridico, pubblica manifestazione politica dell'interesse alla difesa della religione ortodossa nonostante il fulcro di essa, la *catholica lex*, continuasse ovviamente a rimanere «cosa» estranea all'*imperium*.

Allora, intravisti gli argomenti territoriali che nel 399, a Padova, avevano spinto la cancelleria all'emanazione della nostra legge, ma allontanati da essi, risulta possibile percepire tutto il senso dello stravolgimento funzionale operato poco più di trent'anni dopo dai compilatori del Teodosiano.

Ai commissari, e in tale direzione tornava utile l'icasticità del *caput* centrale della vecchia *constitutio* diretta ad Apollodoro, non premevano affatto, a conclusione di un Codice dalla forte impronta cristiana¹²², gli aspetti concreti della competenza giurisdizionale del vescovo¹²³ (in realtà, essi non

‘... ut absolutionem codicis in omnibus negotiis[s] iudiciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturni, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum’; Nov. Theod. 1.6 e 8: ‘Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus promulgantur ... in omnium populorum, in omnium provinciarum scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire’; *Gesta senatus Romani* 2: ‘Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro devotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbi suo sacratissimus princeps dominus noster Theodosius adicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine voluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit’; Nov. Theod. 8: ‘Nec si caeleste contra proferatur oraculum, sive adnotatio sive sit divina pragmatica, providentissimae legis regulas obpugnare debebit’.

¹¹⁸) Giusta notazione in BARBATI, *I indices ordinarii nell'ordinamento giudiziario*, cit., p. 107.

¹¹⁹) E' inutile, qui, per il carattere codicistico della opzione imperatoria, il richiamo a precedenti fonti sia patristiche sia legislative consentanee con questa posizione; ma si veda il mio *Ius principale e catholica lex*, cit., p. 188 ss.

¹²⁰) Cfr. giusto per esempio, sempre di Onorio, C.Th. 16.5.47: ‘... quae multipliciter pro salute communi hoc est pro utilitatibus catholicae sacrosanctae ecclesiae ...’; cfr. pure C.Th. 16.2.11 e *supra*, nt. 113.

¹²¹) Considerazioni sono nel mio contributo, *Legislazione 'religiosa' del IV secolo: la prospettiva di C.Th. 16, 1 e 2*, alla «Lectio Augustini Neapolitana» 2008, «Il De vera religione nel dibattito tra le religioni», in «Diritto @ Storia», VII, 2008 (on-line).

¹²²) Drasticamente selezionando in letteratura: M.R. SALZMAN, *The Evidence for the Conversion of the Roman Empire to Christianity in Book 16 of the 'Theodosian Code'*, in «Historia», XLII, 1993, p. 362 ss.; adde N.Q. KING, *The Theodosian*

avevano interessato granché neppure Onorio); a loro stava a cuore l'efficace rappresentazione della reciproca estraneità «tematica» tra *ecclesia* e *imperium*. Sarebbe stata l'asserzione relativa alla *provincia* episcopale *de religione* – ovviamente non disgiunta dalla dichiarazione riguardante, invece, la «residua» ma pressoché del tutto assorbente competenza pubblica del principe e dei suoi delegati – quella che avrebbe indotto a sistemare in esordio al titolo 16.11 proprio il nostro brano ¹²⁴: «tutte le volte in cui si tratti di questioni concernenti la *religio* è giusto che si coinvolgano i Pastori delle *ecclesiae*; tutti gli altri casi, invece, quelli che ricadono nell'ambito della competenza degli ordinari *administratores* e che riguardano il funzionamento della cosa pubblica, rientrano nel quadro (esteso, variegato e ora codificato) delle previsioni legislative (quelle ordinamentalmente prevalenti nel *ius Romanorum*)».

Code as a Source of the Religious Policies of the First Byzantine Emperors, in «Nottingham Mediaeval Studies», VI, 1962, p. 12 ss., A. MAIURI, *Il Codex Theodosianus come Romani iuris refugio nella dimensione religiosa cristiana: alcuni esempi testuali*, in *Diritto romano e identità cristiana*, cit., p. 141 ss.

¹²³) Con i *sacerdotes*, peraltro, l'*imperium* aveva da tempo instaurato un proficuo rapporto dialettico sul terreno della quotidianità giuridica; esemplificativamente si veda E. DOVERE, *Auctoritas episcopale, ruolo ecclesiale e funzioni civili (secoli IV-VI)*, in ID., *Medicina legum*, I, cit., n. 5 (= «Studi sull'Oriente Cristiano», V, 2001, p. 25 ss. = «Studi Economico-Giuridici dell'Università di Cagliari», LVIII, 1997-98 [ma 2000], p. 517 ss.), e per l'area africana (oltre i fatti riassunti da BANFI, «*Habent illi indices suos*», cit., p. 188 ss.) W. ECK, *Der Episcopat im spätantiken Afrika: organisatorische Entwicklung, soziale Herkunft und öffentliche Funktionen*, in «Historische Zeitschrift», CCXXXVI, 1983, p. 291 ss.

¹²⁴) Per l'ultima volta cfr. C.Th. 16.11.1: «*Quotiens de religione agitur, episcopus convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri*». L'affermazione sarebbe poi stata corroborata, di séguito nel titolo, dalle parole centrate su '*catholica lex*' e '*auctoritas*', '*serenitas*', '*clementia principis*' presenti negli altri due testi.